

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Dipartimento di Matematica e Informatica

Corso di Laurea in Informatica I Livello
COMPUTER FORENSICS
A.A. 2010/2011 – II Semestre

L'attività tecnica informatica nel procedimento penale (1/2)

Avv. Antonio Gammarota – avvocato@gammarota.it
già Professore a contratto di Informatica Forense presso
Facoltà di Giurisprudenza Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Centro Studi di Informatica Giuridica Bologna – www.csig.it


Evoluzione tecnologica negli ultimi 20 anni

- aumento della potenza di calcolo dei computer
- standardizzazione del formato digitale delle informazioni e aumento dell'impiego del trattamento di dati in formato digitale e con sistemi informatici
- diffusione dei sistemi informatici
- diffusione dei sistemi di trasmissione di dati digitali
- sviluppo di reti private LAN e WAN
- sviluppo di reti pubbliche – INTERNET
- diminuzione dei costi dei sistemi informatici e di accesso alle reti

Nel Cyberspazio senza frontiere...

- aumento delle capacità di elaborazione (legge di Moore)
- diminuzione dei costi dell'informatica
- diffusione della tecnologia
- globalizzazione
- integrazione dei sistemi

Il Cyberspazio non ha frontiere...



in http://digitalforensics.champlain.edu/about_cdf.html

...a fronte di reati delocalizzati...

- Terrorismo
- Pedopornografia
- Discriminazione razziale
- Violazione della privacy
- Ingiuria e diffamazione
- "Furto" e riutilizzo di dati
- Riciclaggio
- Estorsioni
- Falso in bilancio
- Accessi abusivi
- Danneggiamenti informatici
- Cracking
- Truffe on line
- Phishing
- Spamming
- Frode informatica
- Violazioni al diritto d'autore

...difficoltà di ricostruzione dei reati globalizzati...

- dislocazione dell'autore: **da dove**
- indeterminatezza degli autori: **quanti**
- anonimizzazione dell'autore: **chi è, chi sono**
- cronologia degli eventi: **quando**
- modalità esecutive: **in che modo**
 - velocità dell'attività
 - volatilità delle tracce
- movente: **perché**
- reiterazione: **quante volte**
- offensività: **contro chi**

All'aumento del trattamento di dati con sistemi informatici
consegue

**l'incremento della domanda di analisi dei dati digitali
a fini di investigazione e di giustizia per**

- reati informatici in senso stretto
- reati non informatici ma commessi con sistemi informatici
- reati di cui si rinvencono tracce o indizi nei sistemi informatici

**Perché sorgono problemi di metodologia
del trattamento dei dati informatici
ad uso probatorio e processuale ?**

caratteristiche inerenti la natura fisica del dato

- ❑ necessità di un supporto (ad es. hard disk, floppy disk, flash memory)
- ❑ riproducibilità in numero infinito di copie
- ❑ volatilità
- ❑ modificabilità (quasi) anonima
- ❑ deteriorabilità

esigenze di rigore tecnico e metodologico

- ❑ completezza dell'acquisizione
- ❑ integrità dei dati acquisiti
- ❑ paternità dei dati (o almeno provenienza)
- ❑ esaminabilità dei dati acquisiti
- ❑ verificabilità delle procedure seguite
- ❑ riproducibilità dei processi eseguiti

Esigenze di ordine giuridico

Il fine dell'attività tecnica è consentire
la disponibilità per tutte le parti processuali

per l'utilizzabilità nel procedimento penale (in senso lato)

dei dati,
informazioni,
rappresentazioni digitali
dei dati accessori di sistema e/o esterni

integri e completi

al fine della valutazione di ogni fatto giuridicamente rilevante,

sostanziale e/o processuale

Informatica Forense

è la scienza che studia le tecniche, metodologie e procedure e strumenti per l'individuazione, estrazione, conservazione, protezione, analisi, documentazione, interpretazione ed ogni altra forma di trattamento dei dati in formato digitale, rilevanti a fini probatori in un processo

Norme rilevanti per l'IF

FONTI SOVRANAZIONALI

- INTERPOL
- Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
- Accordi di Schengen – Europol
- OCSE
- Raccomandazione G8 – IOCE
- Accordi ECOFIN
- **Convenzione sul Cybercrime Budapest** (app. 23.11.2001)
- Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia Libertà e Sicurezza - Progetto AGIS 2005/AGIS/119 su “*The Admissibility of Electronic Evidence at Court: Fighting against High Tech Crime*” (v. www.cybex.es)

Norme rilevanti per l'IF

Fonti nazionali

Norme comuni:

- **Costituzione**
- **Codice penale**
- **Codice di procedura penale**

Norme speciali:

- L. 22 aprile 1941 n. 633 - **Protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi**
- L. 23 dicembre 1993 n. 547 - **Reati informatici e intercettazioni telematiche**
- L. 3 agosto 1998 n. 269 - **Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù**

Norme rilevanti per l'IF

Norme speciali:

- D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 - **Società dell'informazione e commercio elettronico**
- D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - **Codice in materia di protezione dei dati personali**
- L. 26 febbraio 2004 n. 45 - **c.d. Data retention**
- D.Lgs. 10 febbraio 2005 - **Codice della proprietà industriale**
- D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - **Codice dell'amministrazione digitale**
- D.L. 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 - **Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale**, convertito con modificazioni in
- L. 31 luglio 2005 n. 155 - **Misure per il contrasto del terrorismo internazionale**
- D. Min. Interno 16 Agosto 2005 - **Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili**

Norme rilevanti per l'IF

Norme speciali:

- L. 6 febbraio 2006 n. 38 - **Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet**
- Decreto Min. Com. 8 gennaio 2007 (in G.U. n. 23 del 23 gennaio 2007) - **c.d. Decreto Gentiloni su regole tecniche di oscuramento dei siti pedopornografici**
- D.L. 22 settembre 2006 n. 259 - **Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche** (disegno di legge n. 1838 approvato il 19/11/2006, in G.U. 22 settembre 2006 n. 221), convertito con modificazioni nella
- L. 20 novembre 2006 n. 281 (in G.U. 22 settembre 2006 n. 221) - **Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche**
- L. 24 luglio 2008 n. 125, di conv. con modif. del D. L. 23 maggio 2008 n. 92 (in G.U. n. 122, 26 maggio 2008, S.G.) – **Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (c.d. "Pacchetto sicurezza")**

Norme rilevanti per l'IF

Norme speciali: Trattamento dati personali

- Art. 47 D.Lgs. 196/03 e Del. Garante PDDPP n. 46 del 26 giugno 2008 (in G.U. n. 178 del 31 luglio 2008) - **Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero**
- Del. Garante PDDPP 24 luglio 2008 (in G.U. n. 189 del 13 agosto 2008) - **Recepimento normativo in tema di dati di traffico telefonico e telematico – 24 luglio 2008 - Allegato A (integrazione del precedente testo del 17 gennaio 2008)**
- Del. Garante PDDPP n. 60 del 6 novembre 2008 (in G.U. n. 275 del 24 novembre 2008) - **Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive**
- *Allegato C) al D. Lgs. 196/03 - Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia (ex artt. 46 e 53 Cod.; termine ex art. 181, 3° c., scaduto il 30 giugno 2004)*

Norme rilevanti per l'IF

Norme speciali: Trattamento dati personali

- Del. Garante PDDPP n. n. 35 del 19 giugno 2008 (in G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 - supp. ord. n. 175) **Autorizzazione n. 4/2008 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti - 19 giugno 2008**
- Del. Garante PDDPP n. 37 del 19 giugno 2008 (in G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 - supp. ord. n. 175) **Autorizzazione n. 6/2008 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati - 19 giugno 2008**
- Del. Garante PDDPP n. 38 del 19 giugno 2008 (in G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 - supp. ord. n. 175) **Autorizzazione n. 7/2008 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici - 19 giugno 2008**

Il giusto processo

Art. 111 Cost. (modificato da art. 1 L. cost. 23.11.1999, n. 2)

La giurisdizione si attua mediante il **giusto processo** regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel **contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.** (...)

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato (...) **disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;**

(...) di ottenere (...) l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;

Il processo penale è regolato dal **principio del contraddittorio nella formazione della prova.** (...)

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva (...).

Il giusto processo

Art. 111 Cost. (modificato da art. 1 L. cost. 23.11.1999, n. 2)

DI RILEVANTE IMPORTANZA PER L'IF:

Art. 111, u. c., Cost.

“La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per accertata impossibilità di natura oggettiva”

(cfr. Aprile, Silvestri) fattori dispersivi naturalistici: caso fortuito
forza maggiore

non hanno natura oggettiva

- esercizio di facoltà legittime (es. astensione dei prossimi congiunti)
- atti di indagine a prevedibile o prevista irripetibilità sopravvenuta

Prova = mezzo dimostrativo della veridicità di un fatto

Nella fase anteriore al processo: **fonti di prova**

Valore e funzione degli atti di indagine = finalizzazione all'esercizio dell'azione penale

Durante il processo: **prova**

Valore degli atti di indagine = idoneità probatoria dell'atto di indagine

art. 514 cpp - divieto di lettura delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento

art. 526 cpp - divieto di utilizzazione delle prove non legittimamente acquisite in dibattimento

LA PROVA SI FORMA NEL DIBATTIMENTO

La convenzione sul Cybercrime* Consiglio d'Europa (Budapest, 23 settembre 2001)

- **Compiti**
 - delineare definizioni comuni di reato
 - definire poteri comuni di indagine
 - predisporre mezzi di cooperazione internazionale

(*) ILARDA, G., MARULLO, G., (a cura di), CYBERCRIME: CONFERENZA INTERNAZIONALE – La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Criminalità Informatica, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 241 e ss.

La convenzione sul Cybercrime

- **Capitolo II - Provvedimenti da adottare a livello nazionale**
 - Diritto penale sostanziale
 - Diritto procedurale
 - Competenza
- **Capitolo III – Cooperazione internazionale**
 - **Principi generali**
 - ❖ Principi generali relativi alla cooperazione internazionale
 - ❖ Principi relativi all'estradizione
 - ❖ Principi generali relativi alla mutua assistenza
 - **Disposizioni specifiche**
 - ❖ Mutua assistenza relativa a misure provvisorie
 - ❖ Mutua assistenza relativa ai poteri d'indagine

La convenzione sul Cybercrime

- **Capitolo II - Provvedimenti da adottare a livello nazionale**
 - **nel diritto penale sostanziale**
 - ❖ accesso illegale
 - ❖ intercettazione illegale
 - ❖ attentato all'integrità dei dati
 - ❖ attentato all'integrità di un sistema
 - ❖ abuso di apparecchiature
 - ❖ falsificazione informatica
 - ❖ frode informatica
 - ❖ reati relativi alla pornografia infantile
 - ❖ reati contro la proprietà intellettuale e diritti collegati
 - ❖ tentativo e complicità
 - ❖ responsabilità delle persone giuridiche
 - ❖ sanzioni e strumenti

La convenzione sul Cybercrime

● **Capitolo II - Diritto procedurale**

- ❖ scopo delle disposizioni procedurali
- ❖ condizioni e tutele
- ❖ conservazione rapida di dati informatici immagazzinati
- ❖ conservazione rapida e divulgazione parziale di dati relativi al traffico
- ❖ ingiunzione di produrre
- ❖ perquisizione e sequestro dei dati informatici immagazzinati
- ❖ raccolta in tempo reale di dati sul traffico
- ❖ intercettazione di dati relativi ai contenuti

● **Competenza**

La convenzione sul Cybercrime

● **Capitolo III – Cooperazione internazionale**

- **Principi generali relativi a:**
 - ❖ cooperazione internazionale
 - ❖ estradizione
 - ❖ mutua assistenza
 - informazioni spontanee

La convenzione sul Cybercrime

Capitolo III – Cooperazione internazionale

- Disposizioni specifiche
 - ❖ Mutua assistenza relativa a misure provvisorie
 - conservazione rapida di dati informatici immagazzinati
 - divulgazione rapida di dati conservati
 - ❖ Mutua assistenza relativa ai poteri d'indagine
 - assistenza relativa all'accesso a dati informatici immagazzinati
 - accesso transfrontaliero a dati informatici immagazzinati con il consenso o qualora essi siano pubblicamente disponibili
 - mutua assistenza nella conservazione in tempo reale di dati sul traffico
 - mutua assistenza in materia di intercettazione di dati relativi ai contenuti
 - ❖ 24/7 Rete

LEGGE 4 APRILE 2008 N. 48

Capo III

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E AL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

Modif.ta da L. 24 luglio 2008 n. 125, di conv. con modif. del D. L. 23 maggio 2008 n. 92 (in G.U. n. 122, 26 maggio 2008, S.G.) – Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (c.d. "Pacchetto sicurezza")

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

- Mezzi di ricerca della prova
 - Ispezioni
 - Perquisizioni
 - Richiesta di consegna
 - Sequestro di corrispondenza telematica
 - Sequestro di dati informatici di traffico
 - Dovere di esibizione
 - Custodia delle cose sequestrate
 - Sigillo elettronico o informatico e copia dei dati
- Attività a iniziativa della P.G.
 - Perquisizioni
 - Corrispondenza telematica
 - Accertamenti urgenti e sequestro
- Conservazione dati di traffico
- Competenza

Legge 48/2008: le criticità delle modifiche al codice di procedura penale

UNA BUONA OCCASIONE PERSA PER:

- Riconoscere la specificità scientifica dell'ambito informatico
 - ❖ prevedere la sezione "Informatici" nell'albo dei periti ex art. 73 disp. att. c.p.p.
 - ❖ riaffermare l'obbligo del P.M. di scegliere i consulenti nell'albo dei periti oppure
 - ❖ consentire al P.M la libera scelta dei consulenti (principio di parità ex art. 111 Cost.)
 - ❖ in ogni caso vietare la nomina di consulenti e periti tra gli appartenenti alla P.G.

CONSULENTI TECNICI

E

PERITI

***CONSULENTI TECNICI
E PERITI***

=

***tecnici ed esperti al servizio
della Giustizia***

GIUDICE

(perito)

Pubblico Ministero

(consulente PM)

Altre parti

(consulente difesa)

*Indagato
Imputato
Parte civile
Ecc.*

Il Consulente Tecnico in materia informatica

- **chi è** : è uno strumento autonomo, alternativo alla perizia al quale ciascuno delle parti può ricorrere (Kostoris, 1993)

ausilio tecnico all'attività difensiva di parte

per il P.M.: obbligo di scelta nell'albo (art. 73 disp. att. c.p.p.)

per il difensore: libertà di scelta

IL CONSULENTE TECNICO

133. Accompagnamento coattivo di altre persone.

1. Se il testimone [194], il perito [221], il consulente tecnico [225, 233], l'interprete [143] o il custode di cose sequestrate [259], regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa (1).

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.

IL CONSULENTE TECNICO

144. Incapacità e incompatibilità dell'interprete.

1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità [222]:

- a) il minorenni, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
- b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [289; c.p. 28, 29, 31] ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte [290; c.p. 30 e 35];
- c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali [c.p. 199-215] o a misure di prevenzione;
- d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone [194] o di perito [221] ovvero è stato nominato consulente tecnico [225, 359, 360] nello stesso nello stesso procedimento o in un procedimento connesso [12]. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.

IL CONSULENTE TECNICO

225. Nomina del consulente tecnico. (1)

1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato [98].
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d).

IL CONSULENTE TECNICO

230. Attività dei consulenti tecnici.

1. I consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.
2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.
3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.
4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.

IL CONSULENTE TECNICO

233. Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia.

1. Quando non è stata disposta perizia [359], ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.
- 1bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127 (1).
- 1ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1).
2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3 (2).

IL CONSULENTE TECNICO

377. Citazioni di persone informate sui fatti.

1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa [90] e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini.
2. Il decreto contiene:
 - a) le generalità della persona;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
 - c) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 133 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione del consulente tecnico [359, 360], dell'interprete [143] e del custode delle cose sequestrate [259].

IL CONSULENTE TECNICO

501. Esame dei periti e dei consulenti tecnici.

1. Per l'esame dei periti [220 ss.] e dei consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio [1902, 4995].

IL CONSULENTE TECNICO

502. Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici.

1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporre l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell'articolo 477 comma 3, del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame.
2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame.

IL CONSULENTE TECNICO DEL PM

IL CONSULENTE TECNICO

73. Consulente tecnico del pubblico ministero.

- 1. Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti. Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito.**

TITOLO V. ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO.

Art. 358 c.p.p. (Attività di indagine del pubblico ministero)

1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326 e **svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.**

Art. 359 c.p.p. (Consulenti tecnici del pubblico ministero)

1. Il pubblico ministero, quando procede ad **accertamenti**, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici ed **ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti**, che non possono rifiutare la loro opera (348, 366 c.p. e 141 bis).

2. Il **consulente** può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine (att. 73).

Art. 360 c.p.p. (Accertamenti tecnici non ripetibili)

1. Quando gli **accertamenti previsti dall'art. 359** riguardano persone, **cose** o luoghi **il cui stato è soggetto a modificazione**, il pubblico ministero avvisa, **senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato (90) e i difensori (96, 101) del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici (233; att. 117).**

2. **Si applicano le disposizioni dell'art. 364 comma 2. (i.e. Nomina e assistenza del difensore)**

3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere **incidente probatorio (392, 393)**, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, **i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento** (1) (431, lett. c); att. 116, 117, 240 bis).

Art. 117 att. c.p.p.

(Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone).

1. Le disposizioni previste dall'art. 360 del codice si applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina **modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile.**

Esempi di accertamenti tecnici non ripetibili:

- accertamento balistico per individuare il numero di matricola di un'arma da fuoco; l'irripetibilità deriva dall'azione modificatrice dei reagenti chimici (Giordano, 2001);
- esame autoptico di cadavere o a seguito di morte violenta o di disseppellimento (116 att. c.p.p.);
- analisi quantitative e qualitative di limitate quantità di stupefacenti;
- analisi di campione di sangue o altra sostanza biologica;
- analisi del DNA

Accertamenti tecnici

accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici ed ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze

un'acquisizione di dati digitalizzati è
accertamento tecnico irripetibile

in relazione al dibattimento

IRRIPETIBILITA'

- **Originaria o Sopravvenuta (v. Laronga 2002)**
- **Congenita** (verificabile ex ante) o **successiva** (accaduta ex post)

oppure

- **431 c.p.p.** irripetibilità originaria
- **512 c.p.p.** irripetibilità sopravvenuta (per fatto o circostanze imprevedibili)

IRRIPETIBILITA'

- **Giuridica (art. 360 cpp)** = accertamenti che “riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione” “tali da far perdere loro in tempi brevi, ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto di indagini e di eventuale futuro giudizio (Cass. 26.3.93 n. 2999, Cornacchia, da Giordano, 2002)
- **Indifferibilità (art. 360, 4° c., c.p.p.)** = accertamenti che, se differiti, non possono più essere utilmente compiuti.
- **Tecnica (art. 117 disp. att. cpp)** = accertamenti che determinano “modificazione delle cose, dei luoghi, o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile”;

IRRIPETIBILITA'

Valenza nella fase dibattimentale

- **art. 431 cpp - atti intrinsecamente irripetibili**
si possono trarre elementi di prova utilizzabili ai fini della decisione ex artt. 511 c.1 e 515 c.p.
- **art. 512 cpp - atti ad irripetibilità sopravvenuta a certe condizioni, sono acquisiti al fascicolo del dibattimento**
 - l'ingresso avviene mediante "letture" di verbali

IRRIPETIBILITA'

Valenza nella fase dibattimentale

- ex art. 111 Cost., ult. c., l'irripetibilità è tale se imprevedibile nel momento della sua assunzione

impossibilità di ripetizione -> lettura verbale

da valutarsi secondo
- *id quod plerumque accidit*
- circostanze concrete esistenti al momento dell'assunzione
- impossibilità oggettiva (fattori naturalistici indipendenti da fattori soggettivi)

DIRITTI E GARANZIE DIFENSIVE IN CASO DI ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI

- **art. 360 c.p.p.**
avviso all'indagato, persona offesa e difensore
nomina e assistenza del difensore a pena di inutilizzabilità
nomina CTP
partecipazione alle operazioni
riserva di inc. probatorio
- **art. 117 disp. att. c.p.p.**
avviso all'indagato, persona offesa e difensore
nomina e assistenza del difensore a pena di inutilizzabilità
nomina CTP
partecipazione alle operazioni
riserva di inc. probatorio
- **art. 360, 4° c., c.p.p.**
avviso
nomina e assistenza del difensore a pena di inutilizzabilità
nomina CTP
partecipazione alle operazioni

Accertamenti tecnici

accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici ed ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze

un'acquisizione di dati digitalizzati è
accertamento tecnico irripetibile

in relazione al dibattimento

CONSEGUENZE DELL'INOSSERVANZA DELLE GARANZIE DIFENSIVE

- inutilizzabilità degli atti
- nullità a regime intermedio ex art. 178, 1° c., c.p.p.
- eccepibile prima della deliberazione della sentenza di I grado

Ricorso all'INCIDENTE PROBATORIO

392. c.p.p. (Casi) (1).

1. Nel corso delle indagini preliminari (326 ss.) il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio (703, 346, 467, 551):

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d) (...)

e) (...)

f) **a una perizia (280 ss.) o a un esperimento giudiziale (218), se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;**

g) (...)

1 bis. (...)

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento (508), ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.

L'acquisizione di dati e l'analisi dei supporti costituisce attività rientrante nel genus degli accertamenti tecnici non ripetibili ?

Fanno propendere per la soluzione affermativa il grave rischio per la **completezza** e **genuinità** del mezzo di prova a causa di:

- alterabilità dei file fisiologica, accidentale, dolosa, colposa (letteratura scientifica informatica)
- malfunzionamento dei supporti hardware
- facile modificabilità dei dati archiviati **senza lasciare alcuna traccia dell'avvenuta modifica**
- facile ripudiabilità dei dati
- facile alterabilità automatica dei dati di sistema (ad es. date di creazione – modifica file)

depongono per la risposta affermativa

alcuni aspetti tecnici

Il rischio per la **completezza** e **genuinità** del mezzo di prova per:

- modifica dei parametri di sistema a seguito di ogni accensione del PC e del supporto (circa 200)
- alterazione della time-line come mezzo di ricostruzione della stratificazione delle modifiche
- alterabilità dei file fisiologica, accidentale, dolosa, colposa
- malfunzionamento o rottura dei supporti hardware
- facile modificabilità dei dati archiviati **senza lasciare alcuna traccia dell'avvenuta modifica**
- facile ripudiabilità dei dati
- facile alterabilità dei dati esterni o di sistema (date di creazione file, modifica, ecc.)

depongono per la risposta affermativa

alcuni elevati rischi di effetti collaterali degli accertamenti tecnici

- rischio di perdita delle prove (rectius: mezzi di prova) a favore dell'indagato
- violazione di dati e di diritti (anche fondamentali) di terzi estranei all'indagine (es. web o mail server, host server, ecc.)
- miglior dottrina
- Trib. riesame Torino 7/2/2000
- ultima prassi, anche di PG, (Torino, Milano, Latina)
- Convenzione di Budapest e relativo D. Lgs. 48/2008

depongono per la risposta negativa

parte della (non condivisibile) dottrina giuridica e tecnica

.....

parte della (deprecabile) prassi

- alcuni tecnici che:
 - qualificano ex ante come immodificabili i supporti origine
 - prevedono il contenuto dei supporti da acquisire come immodificabili
 - “assicurano e garantiscono” personalmente la ripetibilità delle operazioni
- alcuni operatori forensi che:
 - “non c'è tempo”
 - “non ci sono soldi”
 - “Avvocato, non metterò mica in dubbio l'operato della PG o del PM ? Che interesse avrebbero a manipolare i reperti ?”

la Convenzione di Budapest e relativa ratifica con L. 48/2008

**OBITER DICTA E MASSIME
SULLE OPERAZIONI DI COPIA**

Cassazione n. 14511 del 05/03/2009

Cassazione n. 14511 del 05/03/2009

Sez. 1, Sentenza n. 14511 del 05/03/2009 Cc. (dep. 02/04/2009) Rv. 243150

Presidente: Canzio G.
Estensore: Cassano M.
Relatore: Cassano M.
Imputato: Stabile Aversano.
P.M. Delehaye E. (Conf.)

(Rigetta, Trib. lib. Napoli, 22 Ottobre 2008)

663 INDAGINI PRELIMINARI - 040 accertamenti tecnici non ripetibili - IN GENERE INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPELIBILI - IN GENERE - Estrazione di copia di "file" da computer - Configurabilità - Esclusione - Ragione.

Non rientra nel novero degli atti irripetibili l'attività di estrazione di copia di "file" da un computer oggetto di sequestro, dal momento che essa non comporta alcuna attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica, né determina alcuna alterazione dello stato delle cose, tale da recare pregiudizio alla genuinità del contributo conoscitivo nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre comunque assicurata la riproducibilità d'informazioni identiche a quelle contenute nell'originale.

Riferimenti normativi:

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258


Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360

CORTE COST.

Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 117

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18253 del 2008 Rv. 239397

Cassazione n. 14511 del 05/03/2009



Cassazione n. 14511 del 05/03/2009



***IL CONSULENTE TECNICO
DEL DIFENSORE***

GARANZIE DIFENSIVE

- Diritto ad un processo equo: art. 6 L. 4 agosto 1955, n. 448 (e succ. modifiche) Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali
- diritto e garanzie di difesa: **Artt. 24, 25-27, Cost.**
- giusto processo: **art. 111 Costituzione**
 - "1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.*
 - 2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità (...)*
 - 3. Nel processo penale, la legge assicura che ...*
 - *la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;*
 - *disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;*
 - ***abbia la facoltà, davanti al giudice, di ottenere...l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;***
 - 4. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.*
- garanzie del diritto di difesa: **Codice di Procedura Penale**

ALTRE NORME RILEVANTI

- Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - L. 29 marzo 2001 n. 134
- L. 19 gennaio 2001 n. 4
- Disposizioni in materia di difesa d'ufficio
- Indagini difensive - L. 7 dicembre 2000 n. 397
- Competenza penale del Giudice di Pace - D. lgs. 28/8/2000 n. 274
- Codice Privacy - D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
- Regole di comportamento del penalista nelle indagini difensive approvato dal Consiglio delle Camere Penali – 14 luglio 2001
- Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive - Del. Garante PDDPP n. 60 del 6 novembre 2008 (in G.U. n. 275 del 24 novembre 2008)

Nel processo penale:

- art. 6 L. 4 agosto 1955, n. 448 (e succ. modifiche) - **Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali** - Diritto ad un processo equo
- diritto e garanzie di difesa: Artt. 24, 25-27, Cost.
- **giusto processo: artt. 111 Costituzione**
 - "1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.*
 - 2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità (...)*
 - 3. Nel processo penale, la legge assicura che ...*
 - *la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;*
 - *disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;*
 - ***abbia la facoltà, davanti al giudice, di ottenere...l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;***
 - 4. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.*
- garanzie del diritto di difesa previste dal c.p.p.

Attività difensive ordinarie

- **memorie e richieste dei difensori durante le IP (art. 367 c.p.p.)**
- **consulenza tecnica fuori dai casi di perizia (art. 233 c.p.p.)**

1. Quando non è stata disposta perizia (224), ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri **consulenti tecnici** (225; att. 73). **Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie** a norma dell'art. 121.

1 bis. Il giudice, a richiesta del difensore, **può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano**, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad **esaminare l'oggetto delle ispezioni** alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127 (1).

1 ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1).

2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'art. 230, salvo il limite previsto dall'art. 225 comma 1.

3. Si applica la disposizione dell'art. 225 comma 3.

(1) Questo comma è stato inserito dall'art. 5 della L. 7 dicembre 2000, n. 397.

Le investigazioni difensive
(L. 7 dicembre 2000 n. 397)
TITOLO VI bis
INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

- Attività investigativa del difensore (art. 327 bis)
- Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore (art. 391 bis)
- Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni (art. 391 ter)
- Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione (art. 391 quater)
- Potere di segretezza del pubblico ministero (art. 391 quinquies)
- Accesso ai luoghi e documentazione (art. 391 sexies)
- Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico (art. 391 septies)
- Fascicolo del difensore (art. 391 octies)
- Attività investigativa preventiva (art. 391 nonies)
- Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive (art. 391 decies)

Accertamenti tecnici non ripetibili compiuti dal difensore

391 decies. (Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive).

1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.
2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234 (*prova documentale*), la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431 (art. 431 lett. c), c.p.p. = fasc. dibattimento)

(continua)

Accertamenti tecnici non ripetibili compiuti dal difensore

391 decies. (Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive).

(continua)

- 3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto **compatibili, dall'articolo 360**. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.**
4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all'articolo 431, comma 1, lettera c).

valgono specularmente le stesse considerazioni svolte per il PM sull'art. 360 c.p.p.

Accertamenti tecnici non ripetibili compiuti dal difensore

valgono specularmente le stesse considerazioni svolte per il PM sull'art. 360 c.p.p.

- obbligo di avvisare il PM
- facoltà del PM di assistere personalmente o delegando la PG
- regime di utilizzabilità – inutilizzabilità degli atti

tutto speculare

tranne l'obbligo del difensore di scegliere il proprio consulente tra gli iscritti all'albo ex art. 73 disp. att. c.p.p.

(dubbio di costituzionalità)

per evitare rischi al materiale probatorio, il PM potrà fare riserva di Incidente Probatorio

IL PERITO DEL GIUDICE

***IL GIUDICE E'
PERITUS PERITORUM***

MEZZI DI PROVA CON POSSIBILE OGGETTO INFORMATICO

PERIZIA = attività ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (art. 220 c.p.p.)

Quando si svolge **su dati digitali** serve a:

- verificare metodologie di acquisizione e trattamento dei dati assunti
- acquisire altri dati a fini probatori
- acquisire dati selezionandoli e interpretandoli
- consentire la valutazione dei dati

MEZZI DI PROVA

attitudine ad offrire al giudice risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione

CON POSSIBILE OGGETTO INFORMATICO

PERIZIA

- Art. 220 c.p.p. (Oggetto della perizia)
- Art. 221 c.p.p. (Nomina del perito)
- Art. 222 c.p.p. (Incapacità e incompatibilità del perito)
- Art. 223 c.p.p. (Astensione e ricusazione del perito)
- Art. 224 c.p.p. (Provvedimenti del giudice)
- Art. 225 c.p.p. (Nomina del consulente tecnico)
- Art. 226 c.p.p. (Conferimento dell'incarico)
- Art. 227 c.p.p. (Relazione peritale)
- Art. 228 c.p.p. (Attività del perito)
- Art. 229 c.p.p. (Comunicazioni relative alle operazioni peritali)
- Art. 230 c.p.p. (Attività dei consulenti tecnici)
- Art. 231 c.p.p. (Sostituzione del perito)
- Art. 232 c.p.p. (Liquidazione del compenso al perito)
- Art. 233 c.p.p. (Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia)

IL PERITO DEL GIUDICE

220. Oggetto della perizia.

1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (1).
2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

IL PERITO DEL GIUDICE

221. Nomina del perito.

1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito (1).
2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.
3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.

IL PERITO DEL GIUDICE

223. Astensione e ricusazione del perito.

1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo.
2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo.
3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione [145] può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico [226] e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere [227].
4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice [37].

IL PERITO DEL GIUDICE

224. Provvedimenti del giudice.

1. Il giudice dispone anche di ufficio [1902] la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.
2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali (1).

IL PERITO DEL GIUDICE

225. Nomina del consulente tecnico. (1)

- 1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.**
- 2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato [98].**
- 3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d).**

IL PERITO DEL GIUDICE

225. Nomina del consulente tecnico. (1)

- 1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.**
- 2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato [98].**
- 3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d).**

IL PERITO DEL GIUDICE

226. Conferimento dell'incarico.

1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali».
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici [225], il pubblico ministero e i difensori presenti (1).

IL PERITO DEL GIUDICE

227. Relazione peritale.

1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale [136].
2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.
3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito [231]; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici [225, 233, 359, 360].
4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi.
5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.

IL PERITO DEL GIUDICE

228. Attività del perito.

1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento [431].
2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti [208] e all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.
3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato [62], alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale [191].
4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse.

IL PERITO DEL GIUDICE

229. Comunicazioni relative alle operazioni peritali.

1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale [136].
2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.

IL PERITO DEL GIUDICE

230. Attività dei consulenti tecnici.

1. I consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.
2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.
3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.
4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.

IL PERITO DEL GIUDICE

231. Sostituzione del perito.

1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligenzemente l'incarico affidatogli.
2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito.
3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolarsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 154 a euro 1.549.
4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricasazione [223].
5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute (1).

IL PERITO DEL GIUDICE

232. Liquidazione del compenso al perito.

1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali (1).

IL PERITO DEL GIUDICE

233. Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia.

1. Quando non è stata disposta perizia [359], ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.
- 1bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127 (1).
- 1ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1).
2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3 (2).

IL PERITO DEL GIUDICE

67. Albo dei periti presso il tribunale.

1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.
2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia (1).
3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.
4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.
5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice.

IL PERITO DEL GIUDICE

68. Formazione e revisione dell'albo dei periti.

1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, [dal pretore dirigente, dal procuratore della Repubblica presso la pretura,] (1) dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.
2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo.
3. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.

IL PERITO DEL GIUDICE

69. Requisiti per la iscrizione nell'albo dei periti.

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia.
2. La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente.
3. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone:
 - a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice;
 - c) cancellate o riate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.
4. La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza ovvero è sospesa dal relativo albo professionale.

IL PERITO DEL GIUDICE

70. Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti.

1. Agli iscritti nell'albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere applicate, su segnalazione del giudice procedente, le sanzioni dell'avvertimento, della sospensione dall'albo per un periodo non superiore ad un anno o della cancellazione.
2. È disposta la sospensione dall'albo nei confronti delle persone che si trovano nelle situazioni previste dall'articolo 69 comma 4 per il tempo in cui perdurano le situazioni medesime.
3. È disposta la cancellazione dall'albo, anche prima della scadenza del termine stabilito per la revisione degli albi, nei confronti degli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3.
4. Competente a decidere è il comitato previsto nell'articolo 68.

IL PERITO DEL GIUDICE

71. Procedimento per l'applicazione delle sanzioni.

1. Ai fini della applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 70, il presidente del tribunale contesta l'addebito al perito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a fornire deduzioni scritte entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Decorso tale termine e assunte se del caso informazioni, il comitato delibera a norma dell'articolo 68 comma 3.

IL PERITO DEL GIUDICE

72. Reclamo avverso le decisioni del comitato.

1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro le decisioni del comitato può essere proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio professionale cui l'interessato appartiene ovvero da loro delegati.
2. Della commissione non possono far parte persone che abbiano partecipato alla decisione oggetto del reclamo.
3. La commissione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

LA RESPONSABILITA'

DEL CONSULENTE TECNICO E DEL PERITO

LA RESPONSABILITA'

377. Intralcio alla giustizia. (1)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata (2) a svolgere attività di **perito, consulente tecnico** o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli **371bis, 371ter (3), 372 e 373**, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte dalla metà ai due terzi (4).

La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

Chiunque usa violenza o minaccia [611] ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo (5).

Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339 (5).

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici [28].

LA RESPONSABILITA'

371bis. False informazioni al pubblico ministero. (1)

Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni [375-377, 384] (2).

Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado [c.p.p. 525 ss.] ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione [c.p.p. 408] o con sentenza di non luogo a procedere [c.p.p. 425] (3).

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391bis, comma 10 del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore (4) (5).

LA RESPONSABILITA'

371ter. False dichiarazioni al difensore. (1)

Nelle ipotesi previste dall'articolo 391bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni [375-377, 384].

Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado [c.p.p. 525 ss.] ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione [c.p.p. 408] o con sentenza di non luogo a procedere [c.p.p. 425].

LA RESPONSABILITA'

372. Falsa testimonianza.

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria [c.p.c. 244-257; c.p.p. 194-207, 468, 497 ss.], afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni (1) (2) (3).

LA RESPONSABILITA'

373. Falsa perizia o interpretazione.

Il **perito** o l'interprete, che, nominato dall'Autorità giudiziaria [c.p.c. 61, 122-123; c.p.p. 220, 143], dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente [375-377, 384, c.p.p. 476].
La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici [28], l'interdizione dalla professione o dall'arte [30] (1).

LA RESPONSABILITA'

380. Patrocinio o consulenza infedele.

Il patrocinatore [c.p.c. 82; c.p.p. 96 ss.] o il **consulente tecnico** [c.p.c. 201; c.p.p. 225], che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocimento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516 (1).

La pena è aumentata [64]:

- 1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
- 2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032 (1), se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina [la pena di morte o] (2) l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni [383].

LA RESPONSABILITA'

381. Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico.

Il patrocinatore [c.p.c. 82; c.p.p. 96 ss.] o il **consulente tecnico** [c.p.c. 201; c.p.p. 225], che, in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 [383] (1) (2).

La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 51 a euro 516 (1), se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

LA RESPONSABILITA'

384. Casi di non punibilità. (1)

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371bis, 371ter (2), 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocimento nella libertà o nell'onore.

Nei casi previsti dagli articoli 371bis, 371ter (2), 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimone, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o (3) avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione (4) (5).

1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro le decisioni del comitato può essere proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio professionale cui l'interessato appartiene ovvero da loro delegati.
2. Della commissione non possono far parte persone che abbiano partecipato alla decisione oggetto del reclamo.
3. La commissione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Dipartimento di Matematica e Informatica



Corso di Laurea in Informatica I Livello
COMPUTER FORENSICS
A.A. 2010/2011 - II Semestre

L'attività tecnica informatica nel procedimento penale (2/2)

Avv. Antonio Gammarota - avvocato@gammarota.it
già Professore a contratto di Informatica Forense presso
Facoltà di Giurisprudenza Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Centro Studi di Informatica Giuridica Bologna - www.csig.it

Problematiche tecniche e giuridiche
comuni a tutti
i procedimenti ad oggetto
informatico

LA COPIA DEI REPERTI OGGETTO DI INDAGINE

L'avvocato chiede alla segreteria del PM una copia certificata dell'hard disk e gli chiedono 40.000,00 euro di diritti di cancelleria

(De Andreis, Hard Disk, così ti cancello i diritti degli utenti, in www.punto-informatico.it)

Un altro avvocato fa istanza al PM per avere copia forense dell'hard disk sequestrato dalla PG:

- deve pagare il compenso al CT del PM (brevi manu)
- e deve pagare € 500,00 circa di diritti di segreteria

In altro processo, l'avvocato fa istanza al PM per avere copia forense dell'hard disk sequestrato dalla PG:

- alla copia provvederà la PG
- anzi direttamente la parte interessata, mentre la PG assisterà alle operazioni di copia
- la parte interessata rifiuta di toccare il reperto
- la parte interessata ha rinunciato tacitamente alla copia dell'hard disk

Quale è la norma del Codice di procedura penale che disciplina la copia dei supporti informatici ?

art. 116 – Copie, estratti e certificati ?

art. 233 – Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia ?

Art. 243 – Rilascio di copie ?

art. 360 (117 disp. Att.) – Accertamenti tecnici non ripetibili ?

Artt. 366-466 (*Facoltà di esaminare le cose sequestrate e i documenti e di estrarne copia*)

art. 392 – Incidente probatorio ?

art. 258 – Copie dei documenti sequestrati ?

116. Copie, estratti e certificati.

1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti (141.2, 243, 258, 366, 466; att. 42) (1).
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione (409) o la sentenza (529 ss.; att. 43).
3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114.
- 3 bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia (2).

(2) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L. 7 dicembre 2000, n. 397.

233. (Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia).

1. Quando non è stata disposta perizia (224), ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici (225; att. 73). Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'art. 121.
- 1 bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto.** Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127 (1).
- 1 ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1).**
(...)

(1) Questo comma è stato inserito dall'art. 5 della L. 7 dicembre 2000, n. 397.

243. Rilascio di copie.

1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto [114, 329], il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo 116 [258].

258. Copie dei documenti sequestrati.

1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente [116, 243].
2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.
3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.
4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

- Mezzi di ricerca della prova
 - Ispezioni
 - Perquisizioni
 - Richiesta di consegna
 - Sequestro di corrispondenza telematica
 - Sequestro di dati informatici di traffico
 - Dovere di esibizione
 - Custodia delle cose sequestrate
 - Sigillo elettronico o informatico e copia dei dati
- Attività a iniziativa della P.G.
 - Perquisizioni
 - Corrispondenza telematica
 - Accertamenti urgenti e sequestro
- Conservazione dati di traffico
- Competenza

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

SIGILLO ELETTRONICO O INFORMATICO E COPIA DEI DATI

260. (Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili). 1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste (126) ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, **anche di carattere elettronico o informatico**, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia (349 c.p.).
2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'art. 259. **Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.**
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione (att. 83).

(1) Articolo così modificato dall'art. 8, c. 8, della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

- **COPIA DI DATI**
- **SU ADEGUATI SUPPORTI**
- **MEDIANTE PROCEDURA CHE ASSICURI**
 - LA CONFORMITA' DELLA COPIA ALL'ORIGINALE
 - LA SUA IMMODIFICABILITA'
- **SIGILLO DI CARATTERE ELETTRONICO O INFORMATICO**

La gestione dei reperti

L'acquisizione di reperti informatici, impone la documentare di tutte le operazioni che vengono eseguite, nonché l'adozione di tutte le precauzioni che consentano di poter giustificare il dettaglio di ogni azione compiuta.

Una parte può contestare i reperti, le procedure e in definitiva gli elementi di prova, spesso utilizzando lo stesso materiale prodotto, sostenendo che:

- i reperti sono stati inquinati da operazioni improprie e non giustificabili;
- le operazioni eseguite al fine di acquisire i reperti sono insufficienti e non permettono di dare garanzia della corrispondenza tra copia acquisita e originale;
- le operazioni di riproduzione non danno garanzia di uguaglianza con l'originale;
- i reperti prodotti non corrispondono ai dati presenti sul sistema
- i reperti acquisiti sono parziali e danno un visione limitata e distorta di quanto presente sul sistema
- l'analisi dei dati acquisiti, se diversi dai dati originali, giustificano ricostruzioni diverse delle dinamiche di sistema

Principi per la corretta gestione del reperto informatico

Prossimità dei reperti: vanno raccolti nel tempo più prossimo all'accadere di un evento di interesse

“Congelamento” delle memorie di massa e di ogni dispositivo di memorizzazione: i contenuti dei dispositivi non devono essere alterati o inquinati

Catena di custodia: deve essere garantita la corretta ed ininterrotta continuità nella gestione e custodia del reperto, dal momento in cui viene sequestrato al momento in cui viene prodotto in giudizio

Controllabilità e ripetibilità di tutte le operazioni compiute sul reperto: consulenti e periti devono essere in grado, leggendo i documenti, di ripetere tutte le operazioni compiute sui reperti

Principi per la corretta gestione del reperto informatico

Modalità di attuazione dei principi enunciati

- inventariare accuratamente le attrezzature ispezionate
- individuare il ruolo che assume il sistema oggetto della indagine
- verificare accuratamente lo stato di ogni supporto magnetico
- ispezionare appunti, fondi di tastiera e monitor per individuare eventuali password
- ricostruire (*tracing*) l'attività di un accesso dalla o alla rete
- individuare il software
- documentare le operazioni svolte (anche con foto e riprese cinematografiche)
- effettuare una minuziosa relazione delle operazioni svolte
- ripercorrere le azioni svolte
- ripetere due volte le operazioni svolte verificare accuratamente lo stato di ogni supporto magnetico

Principi per la corretta gestione del reperto informatico

Note su tempo e volatilità del dato

Tempo e firma digitale

- Marcatura temporale - *time stamping* (UTC -Tempo Universale Coordinato)
- La marcatura temporale prolunga la validità del documento oltre la scadenza del certificato

Esempio di supporti in ordine decrescente di volatilità

- Registri, memorie *cache*
- Tabelle di *routing*, *cache arp*, tabella dei processi, statistiche sul nucleo del sistema operativo, memoria centrale
- *File system* temporanei
- Dischi
- Dati di *log* remoto e dati di controllo rilevanti per il sistema in esame
- Configurazione fisica del sistema informatico, topologia della rete
- Media per archiviazione permanente

I problemi risolti simultaneamente da una *best practice*

- copie per la difesa e le altre parti del processo
 - garanzia del diritto di difesa
 - contenimento dei costi
 - ridondanza dei reperti
- eventuale dissequestro dei supporti (tutela dei diritti dei terzi)

**Una buona prassi di Informatica Forense
favorisce simultaneamente tutte le parti del processo
nell'interesse delle indagini e di una Giustizia giusta**

- Polizia Giudiziaria** (efficienza e buon andamento della PA)
- Pubblico Ministero** (esercizio dell'azione penale)
- indagato-imputato** (diritto di difesa)
- persona offesa – parte civile** (domande civili)
- altre parti**
- Giudice** (giudizio)

in ogni stato e grado del procedimento

***Tecniche di acquisizione
dei dati***

Tool kit

Due famiglie di strumenti per acquisizione e analisi

- **Stazioni di lavoro per l'informatica forense**
 - sistemi integrati hw e sw che raccolgono, copiano e analizzano i dati
- **Sistemi che eseguono alcune funzioni specializzate**
 - software di visualizzazione di file testo nei vari formati
 - software di visualizzazione di file immagini nei vari formati
 - programmi tradizionali che esaminano singolarmente i settori di un disco senza alterarli
 - programmi che consentono di ricercare parti di testo in enormi archivi dove sono memorizzati file in vari formati
 - programmi che consentono di avere copia dell'immagine intera dei contenuti di un disco

Funzionalità dei tool kit

- possibilità di eseguire **ricerca veloce** sull'intero supporto magnetico (non solo all'interno dei *file*, ma anche sulla superficie non utilizzata dei dischi)
- possibilità di produrre copie dei dischi a basso livello (**copia settore per settore**)
- utilizzabilità su **più tipi di file system**
- possibilità di combinare in modi diversi i risultati delle ricerche eseguite
- analisi dei dati secondo varie modalità di codifica (per esempio Ascii ed esadecimale)
- recupero automatico di eventuali file apparentemente cancellati
- stampa e riproduzione, previa scelta dei parametri, delle prove ai sensi dei principali codici

I problemi risolti simultaneamente da una best practice

la *bit stream image*


- “**Congelare**” il contenuto del supporto calcolandone l’hash (impronta matematica)
- Eseguire **più di una copia integrale, bit per bit**, del supporto su un altro dispositivo di storage
- **Calcolare l’hash** del supporto sorgente e del supporto copia e confrontarli (MD5 o SHA-1)
- Creare almeno **tre copie e verificare l’identità dell’hash**

I problemi risolti simultaneamente da una best practice

Esempio di composizione di una stazione di lavoro

- Gruppo di continuità
- Personal Computer portatile Pad privato del disco rigido (per evitare qualsiasi potenziale alterazione dei reperti oggetto di acquisizione)
- Dispositivo “UltraKit Write Blocker”, che impedisce a livello hardware qualsiasi alterazione o modifica del reperto
- Disco esterno attraverso la porta FireWire;
- Sistema operativo e software di acquisizione utilizzato (ad es. Linux)
- Dischi su cui sono state riversate le immagini dei reperti oggetto dell’acquisizione completamente azzerati, formattati e montati

Processo di creazione dell'immagine dei file



La sequenza fotografica è stata gentilmente messa a disposizione dal dott. Donato Caccavella

L'acquisizione del dato informatico



Contenitore di PC sequestrati

L'acquisizione del dato informatico



2 PC sequestrati

L'acquisizione del dato informatico



1° PC sequestrato

L'acquisizione del dato informatico



Dati del case del PC

L'acquisizione del dato informatico



Hard disk all'interno del PC

L'acquisizione del dato informatico



Stazione di lavoro

L'acquisizione del dato informatico



Stazione di lavoro

L'acquisizione del dato informatico




Stringa dell'hash calcolato con algoritmo MD5

L'acquisizione del dato informatico



Sistema orario terzo per la verifica dell'orario del sistema

L'acquisizione del dato informatico



Orario del sistema

L'acquisizione del dato informatico



2° PC (portatile)
sequestrato

L'acquisizione del dato informatico



Dati del case del PC portatile

L'acquisizione del dato informatico



Dati del case del PC portatile

L'acquisizione del dato informatico



Hard disk del 2° PC
(portatile) sequestrato

L'acquisizione del dato informatico



Hard disk del 2° PC
(portatile) sequestrato

L'acquisizione del dato informatico



Hard disk del 2° PC (portatile) sequestrato

L'acquisizione del dato informatico




Stazione di lavoro

L'acquisizione del dato informatico



Stringa dell'hash calcolato con algoritmo MD5

Processo di creazione dell'immagine dei file



L'acquisizione del dato informatico



Un'alternativa operativa:
sequestrare solo gli
Hard Disk

L'analisi del dato informatico

Dalle tecniche del passato prossimo... l'insostenibile pesantezza della carta

prevenire ogni alterazione dei reperti informatici sequestrati

- ogni accensione del PC (e del supporto) modifica circa 200 parametri del sistema
- la *time-line* come mezzo di ricostruzione della stratificazione delle modifiche

Dalle tecniche del passato prossimo... l'insostenibile pesantezza della carta

La torre è alta 190 metri.

La stampa dei contenuti di **6 Giga byte**
genera una pila più alta della torre !

*un libro di 300 pagine occupa circa 650 Kilo
Byte*

10 Giga byte contengono circa 15.250 libri



L'analisi del dato informatico

Dall'esame analogico, all'esame digitale dei dati

- l'esperienza dei consulenti e periti in informatica forense
- software e tools di analisi
 - software proprietario (ad es. EnCase)
 - software open source (ad es. Autopsy)
- la *time-line* come mezzo di ricostruzione della stratificazione delle modifiche
- archivio di tutte le operazioni di creazione, modifica e lettura di un file, in ordine cronologico crescente, sì da avere un vero e proprio giornale di bordo di tutte le operazioni eseguite sul reperto.
- tecniche di *data mining* per grandi quantità di dati

L'analisi del dato informatico

1° obiettivo

analizzare il sistema e i dati generati per ricostruire le dinamiche informatiche

Analisi degli oggetti

- luoghi
- composizione della rete
- dislocazione del server, dei terminali di tutte le periferiche
- componenti hardware
- supporti di ogni tipo
- sistema operativo
- programmi applicativi (browser, posta elettronica, p2p, cifratura, ecc.)
- file di dati, immagini, filmati (eventualmente in condivisione)
- banche dati
- dati esterni di sistema
- file di log (del sistema, del web server)
- file di log del firewall
- ogni altro dato disponibile

L'analisi del dato informatico

2° obiettivo

studiare le informazioni provenienti dai dati acquisiti e dalle loro intercorrelazioni

Individuazione e indicazione dei soggetti

- amministratori del sistema
- utilizzatori del sistema o di parti di esso
- utilizzatori del sistema informatico
- utenti della rete
- amministratori di sistema
- fornitori e manutentori del sistema informatico
- fornitori e manutentori di hw e sw
- addetti Access Provider
- addetti Service Provider
- addetti operatori telefonici

L'analisi del dato informatico

3° obiettivo

ricostruire la successione delle azioni compiute

- confrontare tra loro gli indizi
- individuare il rapporto tra indagato e sistema oggetto della indagine
- individuare gli indicatori del **grado di consapevolezza** delle operazioni compiute
- considerare il ruolo delle persone che utilizzano il sistema per individuare eventuali individui indiziati, o informati dei fatti o in grado di rivelare elementi ignoti (ad es. eventuali *password*)
- verificare eventuali azioni di *ingegneria sociale*
- fornire una relazione dettagliata e documentata del lavoro svolto

La valutazione del dato informatico

La valutazione del dato informatico

soggetti

- consulente e perito informatico per la valutazione delle risultanze
- altri consulenti per l'accertamento di altri elementi penalmente rilevanti (ad esempio medico legale per minore età)
- parti del processo (Pm, difensori delle altre parti, ecc.)
- il Giudice, *peritus peritorum*

oggetto di valutazione

- la successione delle azioni effettuate sui reperti
- intercorrelazione di tutti i dati raccolti
- intercorrelazione dei dati con le risultanze delle investigazioni tradizionali e non
- ricostruzione delle dinamiche informatiche e del grado di consapevolezza
- ricostruzione delle azioni svolte e del relativo grado di consapevolezza
- verifica di eventuali azioni di *ingegneria sociale*
- confronto con esito di eventuali investigazioni difensive
- ricostruzione del quadro indiziario

RUOLO E FUNZIONI DEL CONSULENTE TECNICO INFORMATICO

RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO DEL DIFENSORE INVESTIGATORE

Il consulente tecnico del difensore **PUÒ**:

- svolgere investigazioni, dopo aver ricevuto l'incarico scritto, per ricercare e individuare elementi di prova a favore dell'assistito;
- conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili per le indagini;
- previa autorizzazione del giudice, esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui si trovano,
- intervenire nelle ispezioni,
- ovvero esaminarne l'oggetto qualora non sia intervenuto;
- accedere ai luoghi, anche privati, se del caso previa autorizzazione del giudice, ed eventualmente redigere il relativo verbale;

RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO DEL DIFENSORE INVESTIGATORE

Compiti del difensore:

- conferire l'incarico scritto
- formulare il quesito
- controllare il compimento dell'incarico

Compiti del consulente tecnico

- intervenire nelle ispezioni
- esaminare i reperti
- redigere la relazione tecnica

FORMULAZIONE DEL QUESITO AL CONSULENTE TECNICO DEL DIFENSORE INVESTIGATORE

- descrivere i reperti fornitigli (es. hard disk, marca, modello, n. di serie)
- allegare ed illustrare la descrizione dell'ipotesi di accusa
- illustrare in modo circoscritto il *thema probandum* ed gli aspetti giuridici rilevanti
- richiedere che vengano espressamente indicate eventuali:
 - ipotesi di investigazione supplementare
 - ipotesi o letture alternative dei dati
 - rilievi sulle operazioni compiute e metodologie
 - necessità di professionalità più specialistiche
 - per esame hardware e reti
 - per esame software

ATTIVITA' E CONTENUTO DELLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DEL DIFENSORE

- descrive tecnicamente e dettagliatamente i reperti fornitigli
- documenta le operazioni svolte (con fotografie, film, registrazione audio, ecc.)
- esamina ed illustra gli aspetti tecnici dell'ipotesi di accusa e di difesa
- esamina ed illustra la correttezza del metodo seguito dagli altri CT
- espone il suo parere tecnico
- indica la letteratura scientifica a sostegno e le eventuali opinioni difformi
- indica eventuali ipotesi o necessità investigative supplementari
- indica ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti
- illustra le conclusioni

RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO DEL DIFENSORE IN FASE DIBATTIMENTALE (art. 501 c.p.p.)

esame e controesame del consulente in fase dibattimentale sui seguenti aspetti:

- descrizione tecnica dei reperti fornitigli
- aspetti tecnici dell'ipotesi di accusa e di difesa
- disamina effettuata sui reperti esaminati
- documentazione delle operazioni svolte (fotografie, film, registrazione audio, ecc.)
- esposizione del parere tecnico
- indicazione eventuali ipotesi o necessità investigative supplementari
- indicazione di eventuali ipotesi alternative
- consultazione e/o deposito di documenti, note scritte e pubblicazioni
- conclusioni raggiunte

FUNZIONI DELL'ESAME E DEL CONTROESAME DEL CONSULENTE TECNICO

Funzione dell'esame: **spiegare**

- illustrazione
 - attività svolte
 - metodologie seguite
 - letteratura scientifica
 - conclusioni raggiunte

Funzione del controesame: **verificare le attività e conclusioni del consulente**

- verifica e critica
 - attività svolte
 - metodologie seguite
 - letteratura scientifica
 - conclusioni raggiunte

CARATTERISTICHE DELL'ESAME E DEL CONTROESAME DEL CONSULENTE TECNICO E DEL PERITO

l'Esame incrociato è: processo agli accertamenti tecnici
procedimento dialettico per la verifica degli aspetti tecnici

non è: una sfida personale tra tecnici (l'aula non è l'Ok Corral)
un esame "scolastico" ai tecnici
una competizione tra tecnici
un mezzo per screditare la persona

**UNA CORRETTA IF
NON DIPENDE TANTO
DALL'HARDWARE E/O DAL SOFTWARE USATI,
QUANTO DAL METODO SEGUITO**

QUALI SOFTWARE PER L'IF ?

Software **proprietario** o free ?

Software **Closed Source** o Open Source ?

Quale tipo di software soddisfa il maggior numero di requisiti di rigore tecnico e metodologico comuni a tutte le parti del processo ?

1. completezza dell'acquisizione
2. integrità dei dati acquisiti
3. esaminabilità dei dati acquisiti
4. verificabilità delle procedure seguite
5. fornitura del codice sorgente
6. libera installabilità, esaminabilità del codice sorgente
7. allegabilità del codice e del sw al fascicolo
8. adattabilità del sw da utilizzarsi
9. riproducibilità *ad libitum* dei processi eseguiti
10. riproducibilità delle operazioni di IF a distanza di tempo
11. documentabilità del codice sorgente usato
12. contenimento dei costi di consulenza e perizia
13. ampia scelta dei tecnici

QUALI SOFTWARE PER L'IF ?

Come i produttori di CS SW per IF magnificano il loro prodotto:

- funzioni dedicate:
 - funzioni "all inclusive"
 - tu batti i tasti ed il sw fa, senza dirti "come lo fa"
- GUI accattivanti e semplificanti
- campagne pubblicitarie
- compatibilità con i sistemi hw e sw quasi-monopolisti
- autoreferenzialità
- lista dei clienti più blasonati, ovvero:
 - forze di polizia
 - agenzie federali
 - pubbliche amministrazioni
 - corporations

QUALI SOFTWARE PER L'IF ?

Per **OS SW** intendiamo (paradigmaticamente) il software distribuito:

- sotto licenza GNU-GPL
- gratuitamente (requisito non indefettibile)
- liberamente:
 - usabile
 - acquisibile
 - consultabile
 - modificabile
 - redistribuibile:
 - sia in formato originario che modificato
 - a titolo gratuito od oneroso
 - salvo l'obbligo:
 - di trasmettere anche i codici sorgente delle modifiche apportate
 - di trasmettere la licenza comprendente le stesse facoltà

CARATTERISTICHE DEL CS e OS SW

	CS	OS
- Duplicabilità illimitata e gratuita	No	Si
- Costi di licenza	Si	No
- Verificabilità di virus e trojani	No	Si
- Immediata aggiornabilità	No	Si
- Immediata riparabilità	No	Si
- Intervento obbligatorio (di fatto) del fornitore	Si	No
- Rischio di <i>lock in</i>	Si	No

CARATTERISTICHE DEL CS e OS SW

	CS	OS
Facile individuazione dei responsabili dei vizi	Si	No
Sicurezza del sw	n.c.	n.c.
Facilità d'uso del sw	n.c.	n.c.
Ispezionabilità del codice sorgente	No	Si

Altri benefici dell'uso di OS SW (cfr. E. Baca in www.linux-forensics.com)

	CS	OS
Tutto, anche l'hardware, è trattato come un file	?	Si
Supporto di numerosi tipi di file system	No	Si
Abilità nel montare un file	?	Si
Analisi di un sistema in funzionamento senza invaderlo e senza write blocker	?	Si

Benefici ricadenti in ambito legale

	CS	OS
- Trasparenza delle operazioni sulla prova	No	Si
- Verificabilità delle operazioni	No	Si
- Testabilità dei procedimenti	No	Si
<small>(ad es. da Computer Forensics Tool Testing del NIST, National Institute of Standards and Technology)</small>		
- Verificabilità di errori di procedura	No	Si
- Costi di licenza	Si	No
- Allegabilità gratuita alla perizia (x costi)	No	Si
- Rischi di <i>lock in</i>	Si	No

Benefici ricadenti in ambito legale

- condivisione delle metodologie di IF
- trasparenza e verificabilità delle procedure probatorie
- parità dei mezzi tra accusa e difesa
- rispetto dei diritti e delle garanzie:
 - dell'accusa
 - dell'indagato
 - delle persone offese
- trasparenza del giudizio

Benefici economici dall'uso di OS per la Giustizia

Diminuzione dei costi per:


- poichè ogni tecnico può accedere ai tools OS, ne deriva:
 - eliminazione dei costi di quota licenza sw usata dal tecnico
 - preminenza del know how del tecnico rispetto alle sue risorse economiche
 - aumento della concorrenza tra tecnici
 - ampliamento della scelta tra i tecnici
 - eliminazione del rischio di *lock in* nel rapporto con un consulente
- diminuzione del rischio di errore giudiziario
- diminuzione dei costi per revisione del processo
- diminuzione del rischio di risarcimento per ingiusta detenzione

Benefici economici dall'uso di OS per la Giustizia

Aumento dell'efficienza per:

- aumento delle potenzialità di sviluppo di sw per IF
- eliminazione o diminuzione dei casi dubbi
- riuso dei risultati nel corso del processo
- riuso degli strumenti e delle tecniche di formazione delle forze dell'ordine

Un esempio: DEFT



DEFT V3X è basato su Xubuntu (primo Live cd forense basato su Kubuntu)

LA MIGLIORE SOLUZIONE ?

- **Sw OS per la fase acquisitiva dei dati**
- **Sw OS e/o CS per la fase dell'analisi**

CONSULENTI TECNICI, PERITI

E

PRIVACY

Articolazione e complessità del quadro normativo

Fonti:

- Codice di procedura penale
- L. dicembre 2000 n. 397 (Indagini difensive)
- Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs 196/03
- Allegato B) Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza
- Allegato C) Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia (da emanarsi entro il 30/6/2004, ex art 181, 3° c., D. Lgs 196/03)
- Autorizzazioni generali del Garante Privacy

**Allegato C) al D. Lgs. 196/03 - Trattamenti non occasionali
effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia**

**(ex artt. 46 e 53 Cod.; termine ex art. 181, 3° c.,
scaduto il 30 giugno 2004)**

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Norme speciali:

- Del. Garante PDDPP n. 60 del 6 novembre 2008 (in G.U. n. 275 del 24 novembre 2008) - Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive
- Art. 47 D.Lgs. 196/03 e Del. Garante PDDPP n. 46 del 26 giugno 2008 (in G.U. n. 178 del 31 luglio 2008) - Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero
- ❑ Del. Garante PDDPP n. n. 35 del 19 giugno 2008 (in G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 - supp. ord. n. 175) Autorizzazione n. 4/2008 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti - 19 giugno 2008
- ❑ Del. Garante PDDPP n. 37 del 19 giugno 2008 (in G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 - supp. ord. n. 175) Autorizzazione n. 6/2008 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati - 19 giugno 2008
- ❑ Del. Garante PDDPP n. 38 del 19 giugno 2008 (in G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 - supp. ord. n. 175) Autorizzazione n. 7/2008 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici - 19 giugno 2008

I DATI GIUDIZIARI (rinvio)

e) “**dati giudiziari**” i dati personali idonei a rivelare

provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313

lettere da a) a o) e da r) a u),

in materia di casellario giudiziale,
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
e dei relativi carichi pendenti,

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

14 novembre 2002, n. 313

(in Suppl. ordinario n. 22 alla Gazz. Uff., 13 febbraio, n. 36)

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A).

introduce una nuova disciplina delle iscrizioni nel casellario giudiziale e l'art. 52, abroga, tra gli altri, l'art. 686 c.p.p.

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, lettere da a) a o) e da r) a u), in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

- a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, lettere da a) a o) e da r) a u), in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

- b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, lettere da a) a o) e da r) a u), in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto

(...)

- c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
- d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative al detenzione;
- e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
- f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno prosciolto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza;

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, lettere da a) a o) e da r) a u), in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

(...)

- g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma, e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;
- i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, lettere da a) a o) e da r) a u), in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

- l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
- n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
- o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, lettere da a) a o) e da r) a u), in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

(...)

- r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n.189;
- s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n.189;

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, lettere da a) a o) e da r) a u), in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

- t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;
- u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

(art. 686 c.p.p; art. 194 att. c.p.p; artt. 4 e 14, r.d. n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma r.d.l. 1404/1934, convertito, con modificazioni, l. n. 835/1935; art. 58-bis, l. n. 354/1975; art., 73, l. n. 689/1981)

NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE DEI DATI GIUDIZIARI EX ART. 4, C.1, LETT. E, DEL CODICE

le lettere p) e q) dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313,

in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

(...)

- p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca;
- q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare **la qualità di imputato o di indagato** ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

Art. 60 Assunzione della qualità di imputato (1).

1. Assume la qualità di imputato [61] la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio [416], di giudizio immediato [453], di decreto penale di condanna [459], di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio [552] e nel giudizio direttissimo [449].
2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere [428], sia divenuta irrevocabile [648] la sentenza di proscioglimento [129, 529-532] o di condanna [533] o sia divenuto esecutivo [461] il decreto penale di condanna.
3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere [434] e qualora sia disposta la revisione [629 s.] del processo.

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare **la qualità di imputato o di indagato** ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

Art. 61 Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato (1).

1. I **diritti e le garanzie dell'imputato** [60] si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari [347 s.].
2. **Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.**

Il trattamento dei dati giudiziari è soggetto a:

- Misure minime di sicurezza allegato b) D.Lgs. 196/03
- Misure idonee di sicurezza

Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11* **(Modalità del trattamento e requisiti del danno).*

Responsabilità aquiliana della PA per i danni cagionati a terzi

GIA' VARATO

CODICE DEONTOLOGICO Trattamenti dei dati da parte del difensore

In attesa

Allegato C) al D. Lgs. 196/03 - Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia (art. 46 e 53 del codice)

termine ex art. 181, 3° c., scaduto il 30 giugno 2004

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Art. 47 D.Lgs. 196/03 e Del. Garante PDDPP n. 46 del 26 giugno 2008 (in G.U. n. 178 del 31 luglio 2008)

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

1. Premessa

- 1.1 Scopo delle linee guida
- 1.2 Ambito considerato

2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali

- 2.1 Considerazioni generali
- 2.2 Liceità, finalità, esattezza, pertinenza

3. Comunicazione dei dati

4. Conservazione e cancellazione dei dati

5. Misure di sicurezza

- 5.1 Misure idonee e misure minime
- 5.2 Incaricati

6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

1. Premessa

1.1 Scopo delle linee guida

I consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero coadiuvano e assistono l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, quando ciò si rende necessario per compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c.; artt. 220 e 359 c.p.p.).

L'attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l'attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

1. Premessa

1.1 Scopo delle linee guida

Nell'espletamento delle relative incombenze, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (cfr. ad esempio, art. 194 c.p.c., richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi; art. 228, comma 3, c.p.p., richiesta di notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone). L'attività dell'ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice), di uno o più soggetti, persone fisiche o giuridiche.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

1. Premessa

1.1 Scopo delle linee guida

A tali trattamenti, in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, si applicano le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado "per ragioni di giustizia" (art. 47, comma 2, del Codice; cfr. Provv. del Garante 31 dicembre 1998, doc. web n. [39608](#); Provv. 27 marzo 2002, doc. web n. [1063421](#)).

Le presenti linee guida mirano a fornire indicazioni di natura generale ai professionisti nominati consulenti tecnici e periti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi al fine esclusivo di garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del *Codice in materia protezione dei dati personali* (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196).

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali

2.1 Considerazioni generali

La peculiare disciplina posta dal Codice con riguardo ai trattamenti svolti per ragioni di giustizia (art. 47) rende non applicabili alcune disposizioni del medesimo Codice relative alle

- modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato (art. 9),
- al riscontro da fornire al medesimo (art. 10),
- ai codici di deontologia e di buona condotta (art. 12),
- all'informativa agli interessati (art. 13),
- alla cessazione del trattamento (art. 16),
- al trattamento svolto da soggetti pubblici (artt. da 18 a 22),
- alla notificazione al Garante (artt. 37 e 38, commi da 1 a 5),
- a determinati obblighi di comunicazione all'Autorità,
- alle autorizzazioni e al trasferimento dei dati all'estero (artt. da 39 a 45),
- nonché ai ricorsi al Garante (artt. da 145 a 151).

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali

2.1 Considerazioni generali

Sono invece pienamente applicabili le altre pertinenti disposizioni del Codice. In particolare, il trattamento dei dati effettuato a cura di consulenti tecnici e periti deve avvenire: nel rispetto dei principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11); adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).

Le predette indicazioni non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico e dalle istruzioni ricevuti dall'autorità giudiziaria, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche.

All'interno del paragrafo 6. sono poi formulate alcune indicazioni applicabili anche ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti nominati consulenti tecnici dalle parti private con riferimento a procedimenti giudiziari (artt. 87, 194, 195 e 201 c.p.c.; artt. 225 e ss., 233 e 360 c.p.p.).

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali

2.2 *Liceità, finalità, esattezza, pertinenza*

Il consulente e il perito possono trattare lecitamente dati personali, nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto e solo nell'ambito dell'accertamento demandato dall'autorità giudiziaria; devono rispettare, altresì, le disposizioni sulle funzioni istituzionali della medesima autorità giudiziaria contenute in leggi e regolamenti, avvalendosi in particolare di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lett. a) e b)), nel rigoroso rispetto delle istruzioni impartite dall'autorità giudiziaria.

In tale quadro, l'eventuale utilizzo incrociato di dati può ritenersi consentito se è chiaramente collegato alle indagini delegate ed è stato autorizzato dalle singole autorità giudiziarie dinanzi alle quali pendono i procedimenti o, se questi si sono conclusi, che ebbero a conferire l'incarico o da altra autorità giudiziaria competente.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali

2.2 *Liceità, finalità, esattezza, pertinenza*

Nel pieno rispetto dell'ambito e della natura dell'incarico ricevuto, il consulente e il perito sono tenuti ad acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni e valutazioni informazioni personali che, con riguardo all'oggetto dell'indagine da svolgere, siano idonee a fornire una rappresentazione (finanziaria, sanitaria, patrimoniale, relazionale, ecc.) corretta, completa e corrispondente ai dati di fatto anche quando vengono espresse valutazioni soggettive di ciascun interessato, persona fisica o giuridica. Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocimento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lett. c)).

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

3. Comunicazione dei dati

Le informazioni personali acquisite nel corso dell'accertamento possono essere comunicate alle parti, come rappresentate nel procedimento (ad esempio, attraverso propri consulenti tecnici), con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla pertinente normativa posta a tutela della segretezza e riservatezza degli atti processuali. Fermo l'obbligo per l'ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute (art. 226 c.p.p.; cfr. anche art. 379-bis c.p.), eventuali comunicazioni di dati a terzi, ove ritenute indispensabili in funzione del perseguimento delle finalità dell'indagine, restano subordinate a quanto eventualmente direttamente stabilito per legge o, comunque, a preventive e specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

4. Conservazione e cancellazione dei dati

In riferimento ai trattamenti di dati svolti per ragioni di giustizia non è applicabile la disposizione del Codice (art. 16) relativa alla cessazione del trattamento di dati personali, evenienza che, nel caso del trattamento effettuato dal consulente e dal perito, di regola coincide con l'esaurimento dell'incarico.

Trova, peraltro, applicazione anche ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia il dettato dell'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice il quale prevede che i dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

4. Conservazione e cancellazione dei dati

Ne consegue che, espletato l'incarico e terminato quindi il connesso trattamento delle informazioni personali, l'ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta, salvo quanto eventualmente stabilito da puntuali disposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell'autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario.

Ove non ricorrano tali ultime due ipotesi, il consulente e il perito non possono quindi conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell'incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

4. Conservazione e cancellazione dei dati

Analogamente, la documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali deve essere restituita integralmente al magistrato in caso di revoca o di rinuncia all'incarico da parte dell'ausiliario.

Qualora sia prevista una conservazione per adempiere a uno specifico obbligo normativo (ad esempio, in materia fiscale o contabile), possono essere custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere tale obbligo.

Eventuali, ulteriori informazioni devono essere quindi cancellate, oppure trasformate in forma anonima anche per finalità scientifiche o statistiche, tale da non poter essere comunque riferita a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

4. Conservazione e cancellazione dei dati

Tutto ciò non pregiudica l'espletamento di eventuali ulteriori attività dell'ausiliare, conseguenti a richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine, che il consulente e il perito possono soddisfare acquisendo dal fascicolo processuale, in conformità alle regole poste dai codici di rito, la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

5. Misure di sicurezza

5.1 Misure idonee e misure minime

Limitatamente all'espletamento degli accertamenti, l'attività dell'ausiliare è connotata da peculiari caratteri di autonomia, in relazione alla natura squisitamente tecnica delle indagini che si svolgono, di regola, senza l'intervento del magistrato.

Ricevuto l'incarico e sino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell'attività svolta, incombono concretamente al consulente tecnico e al perito, riguardo ai dati personali acquisiti all'atto dell'incarico e alle ulteriori informazioni raccolte nel corso delle operazioni, le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

5. Misure di sicurezza

5.1 Misure idonee e misure minime

L'ausiliare è tenuto quindi a impiegare tutti gli accorgimenti idonei a evitare un'indebita divulgazione delle informazioni e, al contempo, la loro perdita o distruzione, adottando, a tal fine, le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati. Egli deve curare personalmente, con il grado di autonomia riconosciuto per legge o con l'incarico ricevuto, sia le "misure idonee e preventive" cui fa riferimento l'art. 31 del Codice, sia le "misure minime" specificamente indicate negli articoli da 33 a 35 e nel disciplinare tecnico allegato B) al Codice, la cui mancata adozione costituisce fattispecie penalmente sanzionata (art. 169 del Codice). Ove reso necessario dal trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, nell'ambito delle misure minime (art. 33, comma 1, lett. g) del Codice) deve essere redatto il documento programmatico sulla sicurezza, con le modalità e i contenuti previsti al punto 19. del citato disciplinare tecnico.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel Codice, nei provvedimenti generali adottati dal Garante e in un codice deontologico concernente le condizioni e i limiti applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari, anche a tali trattamenti trovano applicazione i principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11 del Codice) e le disposizioni in materia di misure di sicurezza volte alla protezione dei dati stessi (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari

In particolare, il consulente di parte:

- può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 11, comma 1, lett. a) e b)); dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile;
- può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l'incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lett. d));

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari

In particolare, il consulente di parte:

- relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle "misure idonee e preventive" (art. 31) sia alle "misure minime" (artt. da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato B) al Codice; art. 169 del Codice); ove l'incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lett. g) e punto 19. del disciplinare tecnico allegato B));

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari

In particolare, il consulente di parte:

- salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l'art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell'incarico ricevuto (cfr. artt. 380 e 381 c.p.), può comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell'assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi;

“Computer forensics is one of the largest growth profession of the 21st century”

(Michael Erbschloe,
in Foreword, Vacca, J. R., *Computer Forensics – Computer Crime Scene Investigation*,
Charles River Media, Hingham, Massachusetts, 2002)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Dipartimento di Matematica e Informatica

Grazie per l'ospitalità e per l'attenzione

Corso di Laurea in Informatica I Livello
COMPUTER FORENSICS
A.A. 2010/2011 – II Semestre

L'attività tecnica informatica nel procedimento penale

Avv. Antonio Gammarota – avvocato@gammarota.it
già Professore a contratto di Informatica Forense presso
Facoltà di Giurisprudenza Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Centro Studi di Informatica Giuridica Bologna – www.csig.it

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Dipartimento di Matematica e Informatica

Corso di Laurea in Informatica I Livello
COMPUTER FORENSICS
A.A. 2010/2011 – II Semestre

L'attività tecnica informatica nel procedimento penale (1/2)

Avv. Antonio Gammarota - avvocato@gammarota.it
già Professore a contratto di Informatica Forense presso
Facoltà di Giurisprudenza Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Centro Studi di Informatica Giuridica Bologna - www.csig.it


Evoluzione tecnologica negli ultimi 20 anni

- aumento della potenza di calcolo dei computer
- standardizzazione del formato digitale delle informazioni e aumento dell'impiego del trattamento di dati in formato digitale e con sistemi informatici
- diffusione dei sistemi informatici
- diffusione dei sistemi di trasmissione di dati digitali
- sviluppo di reti private LAN e WAN
- sviluppo di reti pubbliche – INTERNET
- diminuzione dei costi dei sistemi informatici e di accesso alle reti

Nel Cyberspazio senza frontiere...

- aumento delle capacità di elaborazione (legge di Moore)
- diminuzione dei costi dell'informatica
- diffusione della tecnologia
- globalizzazione
- integrazione dei sistemi

Il Cyberspazio non ha frontiere...



in http://digitalforensics.champlain.edu/about_cdf.html

...a fronte di reati delocalizzati...

- Terrorismo
- Pedopornografia
- Discriminazione razziale
- Violazione della privacy
- Ingiuria e diffamazione
- "Furto" e riutilizzo di dati
- Riciclaggio
- Estorsioni
- Falso in bilancio
- Accessi abusivi
- Danneggiamenti informatici
- Cracking
- Truffe on line
- Phishing
- Spamming
- Frode informatica
- Violazioni al diritto d'autore

...difficoltà di ricostruzione dei reati globalizzati...

- dislocazione dell'autore: **da dove**
- indeterminatezza degli autori: **quanti**
- anonimizzazione dell'autore: **chi è, chi sono**
- cronologia degli eventi: **quando**
- modalità esecutive: **in che modo**
 - velocità dell'attività
 - volatilità delle tracce
- movente: **perché**
- reiterazione: **quante volte**
- offensività: **contro chi**

All'aumento del trattamento di dati con sistemi informatici
consegue

**l'incremento della domanda di analisi dei dati digitali
a fini di investigazione e di giustizia per**

- reati informatici in senso stretto
- reati non informatici ma commessi con sistemi informatici
- reati di cui si rinvengono tracce o indizi nei sistemi informatici

**Perché sorgono problemi di metodologia
del trattamento dei dati informatici
ad uso probatorio e processuale ?**

caratteristiche inerenti la natura fisica del dato

- ❑ necessità di un supporto (ad es. hard disk, floppy disk, flash memory)
- ❑ riproducibilità in numero infinito di copie
- ❑ volatilità
- ❑ modificabilità (quasi) anonima
- ❑ deteriorabilità

esigenze di rigore tecnico e metodologico

- ❑ completezza dell'acquisizione
- ❑ integrità dei dati acquisiti
- ❑ paternità dei dati (o almeno provenienza)
- ❑ esaminabilità dei dati acquisiti
- ❑ verificabilità delle procedure seguite
- ❑ riproducibilità dei processi eseguiti

Esigenze di ordine giuridico

Il fine dell'attività tecnica è consentire
la disponibilità per tutte le parti processuali

per l'utilizzabilità nel procedimento penale (in senso lato)

dei dati,
informazioni,
rappresentazioni digitali
dei dati accessori di sistema e/o esterni

integri e completi

al fine della valutazione di ogni fatto giuridicamente rilevante,

sostanziale e/o processuale

Informatica Forense

è la scienza che studia le tecniche, metodologie e procedure e strumenti per l'individuazione, estrazione, conservazione, protezione, analisi, documentazione, interpretazione ed ogni altra forma di trattamento dei dati in formato digitale, rilevanti a fini probatori in un processo

Norme rilevanti per l'IF

FONTI SOVRANAZIONALI

- INTERPOL
- Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
- Accordi di Schengen – Europol
- OCSE
- Raccomandazione G8 – IOCE
- Accordi ECOFIN
- **Convenzione sul Cybercrime Budapest** (app. 23.11.2001)
- Commissione Europea – Direzione Generale Giustizia Libertà e Sicurezza - Progetto AGIS 2005/AGIS/119 su “*The Admissibility of Electronic Evidence at Court: Fighting against High Tech Crime*” (v. www.cybex.es)

Norme rilevanti per l'IF

Fonti nazionali

Norme comuni:

- **Costituzione**
- **Codice penale**
- **Codice di procedura penale**

Norme speciali:

- L. 22 aprile 1941 n. 633 - **Protezione del diritto d'autore e dei diritti connessi**
- L. 23 dicembre 1993 n. 547 - **Reati informatici e intercettazioni telematiche**
- L. 3 agosto 1998 n. 269 - **Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù**

Norme rilevanti per l'IF

Norme speciali:

- D.Lgs. 9 aprile 2003 n. 70 - **Società dell'informazione e commercio elettronico**
- D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 - **Codice in materia di protezione dei dati personali**
- L. 26 febbraio 2004 n. 45 - **c.d. Data retention**
- D.Lgs. 10 febbraio 2005 - **Codice della proprietà industriale**
- D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 - **Codice dell'amministrazione digitale**
- D.L. 6 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 - **Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale**, convertito con modificazioni in
- L. 31 luglio 2005 n. 155 - **Misure per il contrasto del terrorismo internazionale**
- D. Min. Interno 16 Agosto 2005 - **Misure di preventiva acquisizione di dati anagrafici dei soggetti che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche ovvero punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili**

Norme rilevanti per l'IF

Norme speciali:

- L. 6 febbraio 2006 n. 38 - **Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet**
- Decreto Min. Com. 8 gennaio 2007 (in G.U. n. 23 del 23 gennaio 2007) - **c.d. Decreto Gentiloni su regole tecniche di oscuramento dei siti pedopornografici**
- D.L. 22 settembre 2006 n. 259 - **Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche** (disegno di legge n. 1838 approvato il 19/11/2006, in G.U. 22 settembre 2006 n. 221), convertito con modificazioni nella
- L. 20 novembre 2006 n. 281 (in G.U. 22 settembre 2006 n. 221) - **Disposizioni urgenti per il riordino della normativa in tema di intercettazioni telefoniche**
- L. 24 luglio 2008 n. 125, di conv. con modif. del D. L. 23 maggio 2008 n. 92 (in G.U. n. 122, 26 maggio 2008, S.G.) – **Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (c.d. "Pacchetto sicurezza")**

Norme rilevanti per l'IF

Norme speciali: Trattamento dati personali

- Art. 47 D.Lgs. 196/03 e Del. Garante PDDPP n. 46 del 26 giugno 2008 (in G.U. n. 178 del 31 luglio 2008) - **Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero**
- Del. Garante PDDPP 24 luglio 2008 (in G.U. n. 189 del 13 agosto 2008) - **Recepimento normativo in tema di dati di traffico telefonico e telematico – 24 luglio 2008 - Allegato A (integrazione del precedente testo del 17 gennaio 2008)**
- Del. Garante PDDPP n. 60 del 6 novembre 2008 (in G.U. n. 275 del 24 novembre 2008) - **Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive**
- *Allegato C) al D. Lgs. 196/03 - Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia (ex artt. 46 e 53 Cod.; termine ex art. 181, 3° c., scaduto il 30 giugno 2004)*

Norme rilevanti per l'IF

Norme speciali: Trattamento dati personali

- Del. Garante PDDPP n. n. 35 del 19 giugno 2008 (in G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 - supp. ord. n. 175) **Autorizzazione n. 4/2008 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti - 19 giugno 2008**
- Del. Garante PDDPP n. 37 del 19 giugno 2008 (in G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 - supp. ord. n. 175) **Autorizzazione n. 6/2008 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati - 19 giugno 2008**
- Del. Garante PDDPP n. 38 del 19 giugno 2008 (in G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 - supp. ord. n. 175) **Autorizzazione n. 7/2008 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici - 19 giugno 2008**

Il giusto processo

Art. 111 Cost. (modificato da art. 1 L. cost. 23.11.1999, n. 2)

La giurisdizione si attua mediante il **giusto processo** regolato dalla legge.

Ogni processo si svolge nel **contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale.** (...)

Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato (...)

disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;

(...) di ottenere (...) l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;

Il processo penale è regolato dal **principio del contraddittorio nella formazione della prova.** (...)

La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell'imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva (...).

Il giusto processo

Art. 111 Cost. (modificato da art. 1 L. cost. 23.11.1999, n. 2)

DI RILEVANTE IMPORTANZA PER L'IF:

Art. 111, u. c., Cost.

“La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per accertata impossibilità di natura oggettiva”

(cfr. Aprile, Silvestri) fattori dispersivi naturalistici: caso fortuito
forza maggiore

non hanno natura oggettiva

- esercizio di facoltà legittime (es. astensione dei prossimi congiunti)
- atti di indagine a prevedibile o prevista irripetibilità sopravvenuta

Prova = mezzo dimostrativo della veridicità di un fatto

Nella fase anteriore al processo: **fonti di prova**

Valore e funzione degli atti di indagine = finalizzazione all'esercizio dell'azione penale

Durante il processo: **prova**

Valore degli atti di indagine = inidoneità probatoria dell'atto di indagine

art. 514 cpp - divieto di lettura delle dichiarazioni rese fuori dal dibattimento

art. 526 cpp - divieto di utilizzazione delle prove non legittimamente acquisite in dibattimento

LA PROVA SI FORMA NEL DIBATTIMENTO

La convenzione sul Cybercrime* Consiglio d'Europa (Budapest, 23 settembre 2001)

- **Compiti**
 - delineare definizioni comuni di reato
 - definire poteri comuni di indagine
 - predisporre mezzi di cooperazione internazionale

(*) ILARDA, G., MARULLO, G., (a cura di), CYBERCRIME: CONFERENZA INTERNAZIONALE – La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla Criminalità Informatica, Giuffrè, Milano, 2004, pp. 241 e ss.

La convenzione sul Cybercrime

- **Capitolo II - Provvedimenti da adottare a livello nazionale**
 - Diritto penale sostanziale
 - Diritto procedurale
 - Competenza
- **Capitolo III – Cooperazione internazionale**
 - **Principi generali**
 - ❖ Principi generali relativi alla cooperazione internazionale
 - ❖ Principi relativi all'estradizione
 - ❖ Principi generali relativi alla mutua assistenza
 - **Disposizioni specifiche**
 - ❖ Mutua assistenza relativa a misure provvisorie
 - ❖ Mutua assistenza relativa ai poteri d'indagine

La convenzione sul Cybercrime

- **Capitolo II - Provvedimenti da adottare a livello nazionale**
 - **nel diritto penale sostanziale**
 - ❖ accesso illegale
 - ❖ intercettazione illegale
 - ❖ attentato all'integrità dei dati
 - ❖ attentato all'integrità di un sistema
 - ❖ abuso di apparecchiature
 - ❖ falsificazione informatica
 - ❖ frode informatica
 - ❖ reati relativi alla pornografia infantile
 - ❖ reati contro la proprietà intellettuale e diritti collegati
 - ❖ tentativo e complicità
 - ❖ responsabilità delle persone giuridiche
 - ❖ sanzioni e strumenti

La convenzione sul Cybercrime

● **Capitolo II - Diritto procedurale**

- ❖ scopo delle disposizioni procedurali
- ❖ condizioni e tutele
- ❖ conservazione rapida di dati informatici immagazzinati
- ❖ conservazione rapida e divulgazione parziale di dati relativi al traffico
- ❖ ingiunzione di produrre
- ❖ perquisizione e sequestro dei dati informatici immagazzinati
- ❖ raccolta in tempo reale di dati sul traffico
- ❖ intercettazione di dati relativi ai contenuti

● **Competenza**

La convenzione sul Cybercrime

● **Capitolo III – Cooperazione internazionale**

- **Principi generali relativi a:**
 - ❖ cooperazione internazionale
 - ❖ estradizione
 - ❖ mutua assistenza
 - informazioni spontanee

La convenzione sul Cybercrime

Capitolo III – Cooperazione internazionale

- Disposizioni specifiche
 - ❖ Mutua assistenza relativa a misure provvisorie
 - conservazione rapida di dati informatici immagazzinati
 - divulgazione rapida di dati conservati
 - ❖ Mutua assistenza relativa ai poteri d'indagine
 - assistenza relativa all'accesso a dati informatici immagazzinati
 - accesso transfrontaliero a dati informatici immagazzinati con il consenso o qualora essi siano pubblicamente disponibili
 - mutua assistenza nella conservazione in tempo reale di dati sul traffico
 - mutua assistenza in materia di intercettazione di dati relativi ai contenuti
 - ❖ 24/7 Rete

LEGGE 4 APRILE 2008 N. 48

Capo III

MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE E AL CODICE DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

Modif.ta da L. 24 luglio 2008 n. 125, di conv. con modif. del D. L. 23 maggio 2008 n. 92 (in G.U. n. 122, 26 maggio 2008, S.G.) – Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica (c.d. "Pacchetto sicurezza")

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

- Mezzi di ricerca della prova
 - Ispezioni
 - Perquisizioni
 - Richiesta di consegna
 - Sequestro di corrispondenza telematica
 - Sequestro di dati informatici di traffico
 - Dovere di esibizione
 - Custodia delle cose sequestrate
 - Sigillo elettronico o informatico e copia dei dati
- Attività a iniziativa della P.G.
 - Perquisizioni
 - Corrispondenza telematica
 - Accertamenti urgenti e sequestro
- Conservazione dati di traffico
- Competenza

Legge 48/2008: le criticità delle modifiche al codice di procedura penale

UNA BUONA OCCASIONE PERSA PER:

- Riconoscere la specificità scientifica dell'ambito informatico
 - ❖ prevedere la sezione "Informatici" nell'albo dei periti ex art. 73 disp. att. c.p.p.
 - ❖ riaffermare l'obbligo del P.M. di scegliere i consulenti nell'albo dei periti oppure
 - ❖ consentire al P.M la libera scelta dei consulenti (principio di parità ex art. 111 Cost.)
 - ❖ in ogni caso vietare la nomina di consulenti e periti tra gli appartenenti alla P.G.

CONSULENTI TECNICI

E

PERITI

***CONSULENTI TECNICI
E PERITI***

=

***tecnici ed esperti al servizio
della Giustizia***

GIUDICE

(perito)

Pubblico Ministero
(consulente PM)

Altre parti
(consulente difesa)

*Indagato
Imputato
Parte civile
Ecc.*

Il Consulente Tecnico in materia informatica

- **chi è** : è uno strumento autonomo, alternativo alla perizia al quale ciascuno delle parti può ricorrere (Kostoris, 1993)

ausilio tecnico all'attività difensiva di parte

per il P.M.: obbligo di scelta nell'albo (art. 73 disp. att. c.p.p.)

per il difensore: libertà di scelta

IL CONSULENTE TECNICO

133. Accompagnamento coattivo di altre persone.

1. Se il testimone [194], il perito [221], il consulente tecnico [225, 233], l'interprete [143] o il custode di cose sequestrate [259], regolarmente citati o convocati, omettono senza un legittimo impedimento di comparire nel luogo, giorno e ora stabiliti, il giudice può ordinarne l'accompagnamento coattivo e può altresì condannarli, con ordinanza, al pagamento di una somma da euro 51 a euro 516 a favore della cassa delle ammende nonché alle spese alle quali la mancata comparizione ha dato causa (1).

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 132.

IL CONSULENTE TECNICO

144. Incapacità e incompatibilità dell'interprete.

1. Non può prestare ufficio di interprete, a pena di nullità [222]:

- a) il minorene, l'interdetto, l'inabilitato e chi è affetto da infermità di mente;
- b) chi è interdetto anche temporaneamente dai pubblici uffici [289; c.p. 28, 29, 31] ovvero è interdetto o sospeso dall'esercizio di una professione o di un'arte [290; c.p. 30 e 35];
- c) chi è sottoposto a misure di sicurezza personali [c.p. 199-215] o a misure di prevenzione;
- d) chi non può essere assunto come testimone o ha facoltà di astenersi dal testimoniare o chi è chiamato a prestare ufficio di testimone [194] o di perito [221] ovvero è stato nominato consulente tecnico [225, 359, 360] nello stesso nello stesso procedimento o in un procedimento connesso [12]. Nondimeno, nel caso previsto dall'articolo 119, la qualità di interprete può essere assunta da un prossimo congiunto della persona sorda, muta o sordomuta.

IL CONSULENTE TECNICO

225. Nomina del consulente tecnico. (1)

1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato [98].
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d).

IL CONSULENTE TECNICO

230. Attività dei consulenti tecnici.

1. I consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.
2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.
3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.
4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.

IL CONSULENTE TECNICO

233. Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia.

1. Quando non è stata disposta perizia [359], ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.
- 1bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127 (1).
- 1ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1).
2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3 (2).

IL CONSULENTE TECNICO

377. Citazioni di persone informate sui fatti.

1. Il pubblico ministero può emettere decreto di citazione quando deve procedere ad atti che richiedono la presenza della persona offesa [90] e delle persone in grado di riferire su circostanze utili ai fini delle indagini.
2. Il decreto contiene:
 - a) le generalità della persona;
 - b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione nonché l'autorità davanti alla quale la persona deve presentarsi;
 - c) l'avvertimento che il pubblico ministero potrà disporre a norma dell'articolo 133 l'accompagnamento coattivo in caso di mancata comparizione senza che sia stato addotto legittimo impedimento.
3. Il pubblico ministero provvede allo stesso modo per la citazione del consulente tecnico [359, 360], dell'interprete [143] e del custode delle cose sequestrate [259].

IL CONSULENTE TECNICO

501. Esame dei periti e dei consulenti tecnici.

1. Per l'esame dei periti [220 ss.] e dei consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] si osservano le disposizioni sull'esame dei testimoni, in quanto applicabili.
2. Il perito e il consulente tecnico hanno in ogni caso facoltà di consultare documenti, note scritte e pubblicazioni, che possono essere acquisite anche di ufficio [1902, 4995].

IL CONSULENTE TECNICO

502. Esame a domicilio di testimoni, periti e consulenti tecnici.

1. In caso di assoluta impossibilità di un testimone, di un perito o di un consulente tecnico a comparire per legittimo impedimento, il giudice, a richiesta di parte, può disporre l'esame nel luogo in cui si trova, dando comunicazione, a norma dell'articolo 477 comma 3, del giorno, dell'ora e del luogo dell'esame.
2. L'esame si svolge con le forme previste dagli articoli precedenti, esclusa la presenza del pubblico. L'imputato e le altre parti private sono rappresentati dai rispettivi difensori. Il giudice, quando ne è fatta richiesta, ammette l'intervento personale dell'imputato interessato all'esame.

IL CONSULENTE TECNICO DEL PM

IL CONSULENTE TECNICO

73. Consulente tecnico del pubblico ministero.

- 1. Il pubblico ministero nomina il consulente tecnico scegliendo di regola una persona iscritta negli albi dei periti. Per la liquidazione del compenso al consulente tecnico si osservano le disposizioni previste per il perito.**

TITOLO V. ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO.

Art. 358 c.p.p. (Attività di indagine del pubblico ministero)

1. Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'art. 326 e **svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini.**

Art. 359 c.p.p. (Consulenti tecnici del pubblico ministero)

1. Il pubblico ministero, quando procede ad **accertamenti**, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici ed **ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti**, che non possono rifiutare la loro opera (348, 366 c.p. e 141 bis).

2. Il **consulente** può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine (att. 73).

Art. 360 c.p.p. (Accertamenti tecnici non ripetibili)

1. Quando gli **accertamenti previsti dall'art. 359** riguardano persone, **cose** o luoghi **il cui stato è soggetto a modificazione**, il pubblico ministero avvisa, **senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato (90) e i difensori (96, 101) del giorno, dell'ora e del luogo fissati per il conferimento dell'incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici (233; att. 117).**

2. **Si applicano le disposizioni dell'art. 364 comma 2. (i.e. Nomina e assistenza del difensore)**

3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell'incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve.

4. Qualora, prima del conferimento dell'incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere **incidente probatorio (392, 393)**, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti.

5. Se il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell'ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, **i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento** (1) (431, lett. c); att. 116, 117, 240 bis).

Art. 117 att. c.p.p.

(Accertamenti tecnici che modificano lo stato dei luoghi, delle cose o delle persone).

1. Le disposizioni previste dall'art. 360 del codice si applicano anche nei casi in cui l'accertamento tecnico determina **modificazioni delle cose, dei luoghi o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile.**

Esempi di accertamenti tecnici non ripetibili:

- accertamento balistico per individuare il numero di matricola di un'arma da fuoco; l'irripetibilità deriva dall'azione modificatrice dei reagenti chimici (Giordano, 2001);
- esame autoptico di cadavere o a seguito di morte violenta o di disseppellimento (116 att. c.p.p.);
- analisi quantitative e qualitative di limitate quantità di stupefacenti;
- analisi di campione di sangue o altra sostanza biologica;
- analisi del DNA

Accertamenti tecnici

accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici ed ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze

un'acquisizione di dati digitalizzati è
accertamento tecnico irripetibile

in relazione al dibattimento

IRRIPETIBILITA'

- **Originaria o Sopravvenuta (v. Laronga 2002)**
- **Congenita** (verificabile ex ante) o **successiva** (accaduta ex post)

oppure

- **431 c.p.p.** irripetibilità originaria
- **512 c.p.p.** irripetibilità sopravvenuta (per fatto o circostanze imprevedibili)

IRRIPETIBILITA'

- **Giuridica (art. 360 cpp)** = accertamenti che “riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione” “tali da far perdere loro in tempi brevi, ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto di indagini e di eventuale futuro giudizio (Cass. 26.3.93 n. 2999, Cornacchia, da Giordano, 2002)
- **Indifferibilità (art. 360, 4° c., c.p.p.)** = accertamenti che, se differiti, non possono più essere utilmente compiuti.
- **Tecnica (art. 117 disp. att. cpp)** = accertamenti che determinano “modificazione delle cose, dei luoghi, o delle persone tali da rendere l'atto non ripetibile”;

IRRIPETIBILITA'

Valenza nella fase dibattimentale

- **art. 431 cpp - atti intrinsecamente irripetibili**
si possono trarre elementi di prova utilizzabili ai fini della decisione ex artt. 511 c.1 e 515 c.p.
- **art. 512 cpp - atti ad irripetibilità sopravvenuta a certe condizioni, sono acquisiti al fascicolo del dibattimento**
 - l'ingresso avviene mediante "letture" di verbali

IRRIPETIBILITA'

Valenza nella fase dibattimentale

- ex art. 111 Cost., ult. c., l'irripetibilità è tale se imprevedibile nel momento della sua assunzione

impossibilità di ripetizione -> lettura verbale

da valutarsi secondo
- *id quod plerumque accidit*
- circostanze concrete esistenti al momento dell'assunzione
- impossibilità oggettiva (fattori naturalistici indipendenti da fattori soggettivi)

DIRITTI E GARANZIE DIFENSIVE IN CASO DI ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI

- **art. 360 c.p.p.**
avviso all'indagato, persona offesa e difensore
nomina e assistenza del difensore a pena di inutilizzabilità
nomina CTP
partecipazione alle operazioni
riserva di inc. probatorio
- **art. 117 disp. att. c.p.p.**
avviso all'indagato, persona offesa e difensore
nomina e assistenza del difensore a pena di inutilizzabilità
nomina CTP
partecipazione alle operazioni
riserva di inc. probatorio
- **art. 360, 4° c., c.p.p.**
avviso
nomina e assistenza del difensore a pena di inutilizzabilità
nomina CTP
partecipazione alle operazioni

Accertamenti tecnici

accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici ed ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze

un'acquisizione di dati digitalizzati è
accertamento tecnico irripetibile

in relazione al dibattimento

CONSEGUENZE DELL'INOSSERVANZA DELLE GARANZIE DIFENSIVE

- inutilizzabilità degli atti
- nullità a regime intermedio ex art. 178, 1° c., c.p.p.
- eccepibile prima della deliberazione della sentenza di I grado

Ricorso all'INCIDENTE PROBATORIO

392. c.p.p. (Casi) (1).

1. Nel corso delle indagini preliminari (326 ss.) il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono chiedere al giudice che si proceda con incidente probatorio (703, 346, 467, 551):

a) (...)

b) (...)

c) (...)

d) (...)

e) (...)

f) **a una perizia (280 ss.) o a un esperimento giudiziale (218), se la prova riguarda una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile;**

g) (...)

1 bis. (...)

2. Il pubblico ministero e la persona sottoposta alle indagini possono altresì chiedere una perizia che, se fosse disposta nel dibattimento (508), ne potrebbe determinare una sospensione superiore a sessanta giorni.

L'acquisizione di dati e l'analisi dei supporti costituisce attività rientrante nel genus degli accertamenti tecnici non ripetibili ?

Fanno propendere per la soluzione affermativa il grave rischio per la **completezza** e **genuinità** del mezzo di prova a causa di:

- alterabilità dei file fisiologica, accidentale, dolosa, colposa (letteratura scientifica informatica)
- malfunzionamento dei supporti hardware
- facile modificabilità dei dati archiviati **senza lasciare alcuna traccia dell'avvenuta modifica**
- facile ripudiabilità dei dati
- facile alterabilità automatica dei dati di sistema (ad es. date di creazione – modifica file)

depongono per la risposta affermativa

alcuni aspetti tecnici

Il rischio per la **completezza** e **genuinità** del mezzo di prova per:

- modifica dei parametri di sistema a seguito di ogni accensione del PC e del supporto (circa 200)
- alterazione della time-line come mezzo di ricostruzione della stratificazione delle modifiche
- alterabilità dei file fisiologica, accidentale, dolosa, colposa
- malfunzionamento o rottura dei supporti hardware
- facile modificabilità dei dati archiviati **senza lasciare alcuna traccia dell'avvenuta modifica**
- facile ripudiabilità dei dati
- facile alterabilità dei dati esterni o di sistema (date di creazione file, modifica, ecc.)

depongono per la risposta affermativa

alcuni elevati rischi di effetti collaterali degli accertamenti tecnici

- rischio di perdita delle prove (rectius: mezzi di prova) a favore dell'indagato
- violazione di dati e di diritti (anche fondamentali) di terzi estranei all'indagine (es. web o mail server, host server, ecc.)
- miglior dottrina
- Trib. riesame Torino 7/2/2000
- ultima prassi, anche di PG, (Torino, Milano, Latina)
- Convenzione di Budapest e relativo D. Lgs. 48/2008

depongono per la risposta negativa

parte della (non condivisibile) dottrina giuridica e tecnica

.....

parte della (deprecabile) prassi

- alcuni tecnici che:
 - qualificano ex ante come immodificabili i supporti origine
 - prevedono il contenuto dei supporti da acquisire come immodificabili
 - “assicurano e garantiscono” personalmente la ripetibilità delle operazioni
- alcuni operatori forensi che:
 - “non c'è tempo”
 - “non ci sono soldi”
 - “Avvocato, non metterò mica in dubbio l'operato della PG o del PM ? Che interesse avrebbero a manipolare i reperti ?”

la Convenzione di Budapest e relativa ratifica con L. 48/2008

**OBITER DICTA E MASSIME
SULLE OPERAZIONI DI COPIA**

Cassazione n. 14511 del 05/03/2009

Cassazione n. 14511 del 05/03/2009

Sez. 1, Sentenza n. 14511 del 05/03/2009 Cc. (dep. 02/04/2009) Rv. 243150

Presidente: Canzio G.
Estensore: Cassano M.
Relatore: Cassano M.
Imputato: Stabile Aversano.
P.M. Delehaye E. (Conf.)

(Rigetta, Trib. lib. Napoli, 22 Ottobre 2008)

663 INDAGINI PRELIMINARI - 040 accertamenti tecnici non ripetibili - IN GENERE INDAGINI PRELIMINARI - ATTIVITÀ DEL PUBBLICO MINISTERO - ACCERTAMENTI TECNICI NON RIPETIBILI - IN GENERE - Estrazione di copia di "file" da computer - Configurabilità - Esclusione - Ragione.

Non rientra nel novero degli atti irripetibili l'attività di estrazione di copia di "file" da un computer oggetto di sequestro, dal momento che essa non comporta alcuna attività di carattere valutativo su base tecnico-scientifica, né determina alcuna alterazione dello stato delle cose, tale da recare pregiudizio alla genuinità del contributo conoscitivo nella prospettiva dibattimentale, essendo sempre comunque assicurata la riproducibilità d'informazioni identiche a quelle contenute nell'originale.

Riferimenti normativi:

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 258


Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 360

CORTE COST.


Nuovo C.P.P. Disp. Att. e Trans. art. 117

Massime precedenti Vedi Sezioni Unite: N. 18253 del 2008 Rv. 239397

Cassazione n. 14511 del 05/03/2009



Cassazione n. 14511 del 05/03/2009



***IL CONSULENTE TECNICO
DEL DIFENSORE***

GARANZIE DIFENSIVE

- Diritto ad un processo equo: art. 6 L. 4 agosto 1955, n. 448 (e succ. modifiche) Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali
- diritto e garanzie di difesa: **Artt. 24, 25-27, Cost.**
- giusto processo: **art. 111 Costituzione**
 - "1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.*
 - 2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità (...)*
 - 3. Nel processo penale, la legge assicura che ...*
 - *la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;*
 - *disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;*
 - ***abbia la facoltà, davanti al giudice, di ottenere...l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;***
 - 4. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.*
- garanzie del diritto di difesa: **Codice di Procedura Penale**

ALTRE NORME RILEVANTI

- Patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti - L. 29 marzo 2001 n. 134
- L. 19 gennaio 2001 n. 4
- Disposizioni in materia di difesa d'ufficio
- Indagini difensive - L. 7 dicembre 2000 n. 397
- Competenza penale del Giudice di Pace - D. lgs. 28/8/2000 n. 274
- Codice Privacy - D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196
- Regole di comportamento del penalista nelle indagini difensive approvato dal Consiglio delle Camere Penali – 14 luglio 2001
- Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive - Del. Garante PDDPP n. 60 del 6 novembre 2008 (in G.U. n. 275 del 24 novembre 2008)

Nel processo penale:

- art. 6 L. 4 agosto 1955, n. 448 (e succ. modifiche) - **Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali** - Diritto ad un processo equo
- diritto e garanzie di difesa: Artt. 24, 25-27, Cost.
- **giusto processo: artt. 111 Costituzione**
 - "1. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge.*
 - 2. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizione di parità (...)*
 - 3. Nel processo penale, la legge assicura che ...*
 - *la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico;*
 - *disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa;*
 - ***abbia la facoltà, davanti al giudice, di ottenere...l'acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore;***
 - 4. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova.*
- garanzie del diritto di difesa previste dal c.p.p.

Attività difensive ordinarie

- **memorie e richieste dei difensori durante le IP (art. 367 c.p.p.)**
- **consulenza tecnica fuori dai casi di perizia (art. 233 c.p.p.)**

1. Quando non è stata disposta perizia (224), ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri **consulenti tecnici** (225; att. 73). **Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie** a norma dell'art. 121.

1 bis. Il giudice, a richiesta del difensore, **può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano**, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad **esaminare l'oggetto delle ispezioni** alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127 (1).

1 ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1).

2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'art. 230, salvo il limite previsto dall'art. 225 comma 1.

3. Si applica la disposizione dell'art. 225 comma 3.

(1) Questo comma è stato inserito dall'art. 5 della L. 7 dicembre 2000, n. 397.

Le investigazioni difensive (L. 7 dicembre 2000 n. 397)

TITOLO VI bis

INVESTIGAZIONI DIFENSIVE

- Attività investigativa del difensore (art. 327 bis)
- Colloquio, ricezione di dichiarazioni e assunzione di informazioni da parte del difensore (art. 391 bis)
- Documentazione delle dichiarazioni e delle informazioni (art. 391 ter)
- Richiesta di documentazione alla pubblica amministrazione (art. 391 quater)
- Potere di segretezza del pubblico ministero (art. 391 quinquies)
- Accesso ai luoghi e documentazione (art. 391 sexies)
- Accesso ai luoghi privati o non aperti al pubblico (art. 391 septies)
- Fascicolo del difensore (art. 391 octies)
- Attività investigativa preventiva (art. 391 nonies)
- Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive (art. 391 decies)

Accertamenti tecnici non ripetibili compiuti dal difensore

391 decies. (Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive).

1. Delle dichiarazioni inserite nel fascicolo del difensore le parti possono servirsi a norma degli articoli 500, 512 e 513.
2. Fuori del caso in cui è applicabile l'articolo 234 (*prova documentale*), la documentazione di atti non ripetibili compiuti in occasione dell'accesso ai luoghi, presentata nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, è inserita nel fascicolo previsto dall'articolo 431 (art. 431 lett. c), c.p.p. = fasc. dibattimento)

(continua)

Accertamenti tecnici non ripetibili compiuti dal difensore

391 decies. (Utilizzazione della documentazione delle investigazioni difensive).

(continua)

- 3. Quando si tratta di accertamenti tecnici non ripetibili, il difensore deve darne avviso, senza ritardo, al pubblico ministero per l'esercizio delle facoltà previste, in quanto **compatibili, dall'articolo 360**. Negli altri casi di atti non ripetibili di cui al comma 2, il pubblico ministero, personalmente o mediante delega alla polizia giudiziaria, ha facoltà di assistervi.**
4. Il verbale degli accertamenti compiuti ai sensi del comma 3 e, quando il pubblico ministero ha esercitato la facoltà di assistervi, la documentazione degli atti compiuti ai sensi del comma 2 sono inseriti nel fascicolo del difensore e nel fascicolo del pubblico ministero. Si applica la disposizione di cui all'articolo 431, comma 1, lettera c).

valgono specularmente le stesse considerazioni svolte per il PM sull'art. 360 c.p.p.

Accertamenti tecnici non ripetibili compiuti dal difensore

valgono specularmente le stesse considerazioni svolte per il PM sull'art. 360 c.p.p.

- obbligo di avvisare il PM
- facoltà del PM di assistere personalmente o delegando la PG
- regime di utilizzabilità – inutilizzabilità degli atti

tutto speculare

tranne l'obbligo del difensore di scegliere il proprio consulente tra gli iscritti all'albo ex art. 73 disp. att. c.p.p.

(dubbio di costituzionalità)

per evitare rischi al materiale probatorio, il PM potrà fare riserva di Incidente Probatorio

IL PERITO DEL GIUDICE

***IL GIUDICE E'
PERITUS PERITORUM***

MEZZI DI PROVA CON POSSIBILE OGGETTO INFORMATICO

PERIZIA = attività ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (art. 220 c.p.p.)

Quando si svolge **su dati digitali** serve a:

- verificare metodologie di acquisizione e trattamento dei dati assunti
- acquisire altri dati a fini probatori
- acquisire dati selezionandoli e interpretandoli
- consentire la valutazione dei dati

MEZZI DI PROVA

attitudine ad offrire al giudice risultanze probatorie direttamente utilizzabili in sede di decisione

CON POSSIBILE OGGETTO INFORMATICO

PERIZIA

- Art. 220 c.p.p. (Oggetto della perizia)
- Art. 221 c.p.p. (Nomina del perito)
- Art. 222 c.p.p. (Incapacità e incompatibilità del perito)
- Art. 223 c.p.p. (Astensione e ricusazione del perito)
- Art. 224 c.p.p. (Provvedimenti del giudice)
- Art. 225 c.p.p. (Nomina del consulente tecnico)
- Art. 226 c.p.p. (Conferimento dell'incarico)
- Art. 227 c.p.p. (Relazione peritale)
- Art. 228 c.p.p. (Attività del perito)
- Art. 229 c.p.p. (Comunicazioni relative alle operazioni peritali)
- Art. 230 c.p.p. (Attività dei consulenti tecnici)
- Art. 231 c.p.p. (Sostituzione del perito)
- Art. 232 c.p.p. (Liquidazione del compenso al perito)
- Art. 233 c.p.p. (Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia)

IL PERITO DEL GIUDICE

220. Oggetto della perizia.

1. La perizia è ammessa quando occorre svolgere indagini o acquisire dati o valutazioni che richiedono specifiche competenze tecniche, scientifiche o artistiche (1).
2. Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche.

IL PERITO DEL GIUDICE

221. Nomina del perito.

1. Il giudice nomina il perito scegliendolo tra gli iscritti negli appositi albi o tra persone fornite di particolare competenza nella specifica disciplina. Quando la perizia è dichiarata nulla, il giudice cura, ove possibile, che il nuovo incarico sia affidato ad altro perito (1).
2. Il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone quando le indagini e le valutazioni risultano di notevole complessità ovvero richiedono distinte conoscenze in differenti discipline.
3. Il perito ha l'obbligo di prestare il suo ufficio, salvo che ricorra uno dei motivi di astensione previsti dall'articolo 36.

IL PERITO DEL GIUDICE

223. Astensione e ricusazione del perito.

1. Quando esiste un motivo di astensione, il perito ha l'obbligo di dichiararlo.
2. Il perito può essere ricusato dalle parti nei casi previsti dall'articolo 36 a eccezione di quello previsto dal comma 1 lettera h) del medesimo articolo.
3. La dichiarazione di astensione o di ricusazione [145] può essere presentata fino a che non siano esaurite le formalità di conferimento dell'incarico [226] e, quando si tratti di motivi sopravvenuti ovvero conosciuti successivamente, prima che il perito abbia dato il proprio parere [227].
4. Sulla dichiarazione di astensione o di ricusazione decide, con ordinanza, il giudice che ha disposto la perizia.
5. Si osservano, in quanto applicabili, le norme sulla ricusazione del giudice [37].

IL PERITO DEL GIUDICE

224. Provvedimenti del giudice.

1. Il giudice dispone anche di ufficio [1902] la perizia con ordinanza motivata, contenente la nomina del perito, la sommaria enunciazione dell'oggetto delle indagini, l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo fissati per la comparizione del perito.
2. Il giudice dispone la citazione del perito e dà gli opportuni provvedimenti per la comparizione delle persone sottoposte all'esame del perito. Adotta tutti gli altri provvedimenti che si rendono necessari per l'esecuzione delle operazioni peritali (1).

IL PERITO DEL GIUDICE

225. Nomina del consulente tecnico. (1)

1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato [98].
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d).

IL PERITO DEL GIUDICE

225. Nomina del consulente tecnico. (1)

1. Disposta la perizia, il pubblico ministero e le parti private hanno facoltà di nominare propri consulenti tecnici in numero non superiore, per ciascuna parte, a quello dei periti.
2. Le parti private, nei casi e alle condizioni previste dalla legge sul patrocinio statale dei non abbienti, hanno diritto di farsi assistere da un consulente tecnico a spese dello Stato [98].
3. Non può essere nominato consulente tecnico chi si trova nelle condizioni indicate nell'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c), d).

IL PERITO DEL GIUDICE

226. Conferimento dell'incarico.

1. Il giudice, accertate le generalità del perito, gli chiede se si trova in una delle condizioni previste dagli articoli 222 e 223, lo avverte degli obblighi e delle responsabilità previste dalla legge penale e lo invita a rendere la seguente dichiarazione: «consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo nello svolgimento dell'incarico, mi impegno ad adempiere al mio ufficio senza altro scopo che quello di far conoscere la verità e a mantenere il segreto su tutte le operazioni peritali».
2. Il giudice formula quindi i quesiti, sentiti il perito, i consulenti tecnici [225], il pubblico ministero e i difensori presenti (1).

IL PERITO DEL GIUDICE

227. Relazione peritale.

1. Concluse le formalità di conferimento dell'incarico, il perito procede immediatamente ai necessari accertamenti e risponde ai quesiti con parere raccolto nel verbale [136].
2. Se, per la complessità dei quesiti, il perito non ritiene di poter dare immediata risposta, può chiedere un termine al giudice.
3. Quando non ritiene di concedere il termine, il giudice provvede alla sostituzione del perito [231]; altrimenti fissa la data, non oltre novanta giorni, nella quale il perito stesso dovrà rispondere ai quesiti e dispone perché ne venga data comunicazione alle parti e ai consulenti tecnici [225, 233, 359, 360].
4. Quando risultano necessari accertamenti di particolare complessità, il termine può essere prorogato dal giudice, su richiesta motivata del perito, anche più volte per periodi non superiori a trenta giorni. In ogni caso, il termine per la risposta ai quesiti, anche se prorogato, non può superare i sei mesi.
5. Qualora sia indispensabile illustrare con note scritte il parere, il perito può chiedere al giudice di essere autorizzato a presentare, nel termine stabilito a norma dei commi 3 e 4, relazione scritta.

IL PERITO DEL GIUDICE

228. Attività del perito.

1. Il perito procede alle operazioni necessarie per rispondere ai quesiti. A tal fine può essere autorizzato dal giudice a prendere visione degli atti, dei documenti e delle cose prodotti dalle parti dei quali la legge prevede l'acquisizione al fascicolo per il dibattimento [431].
2. Il perito può essere inoltre autorizzato ad assistere all'esame delle parti [208] e all'assunzione di prove nonché a servirsi di ausiliari di sua fiducia per lo svolgimento di attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni.
3. Qualora, ai fini dello svolgimento dell'incarico, il perito richieda notizie all'imputato [62], alla persona offesa o ad altre persone, gli elementi in tal modo acquisiti possono essere utilizzati solo ai fini dell'accertamento peritale [191].
4. Quando le operazioni peritali si svolgono senza la presenza del giudice e sorgono questioni relative ai poteri del perito e ai limiti dell'incarico, la decisione è rimessa al giudice, senza che ciò importi sospensione delle operazioni stesse.

IL PERITO DEL GIUDICE

229. Comunicazioni relative alle operazioni peritali.

1. Il perito indica il giorno, l'ora e il luogo in cui inizierà le operazioni peritali e il giudice ne fa dare atto nel verbale [136].
2. Della eventuale continuazione delle operazioni peritali il perito dà comunicazione senza formalità alle parti presenti.

IL PERITO DEL GIUDICE

230. Attività dei consulenti tecnici.

1. I consulenti tecnici [225, 233, 359, 360] possono assistere al conferimento dell'incarico al perito e presentare al giudice richieste, osservazioni e riserve, delle quali è fatta menzione nel verbale.
2. Essi possono partecipare alle operazioni peritali, proponendo al perito specifiche indagini e formulando osservazioni e riserve, delle quali deve darsi atto nella relazione.
3. Se sono nominati dopo l'esaurimento delle operazioni peritali, i consulenti tecnici possono esaminare le relazioni e richiedere al giudice di essere autorizzati a esaminare la persona, la cosa e il luogo oggetto della perizia.
4. La nomina dei consulenti tecnici e lo svolgimento della loro attività non può ritardare l'esecuzione della perizia e il compimento delle altre attività processuali.

IL PERITO DEL GIUDICE

231. Sostituzione del perito.

1. Il perito può essere sostituito se non fornisce il proprio parere nel termine fissato o se la richiesta di proroga non è accolta ovvero se svolge negligenzemente l'incarico affidatogli.
2. Il giudice, sentito il perito, provvede con ordinanza alla sua sostituzione, salvo che il ritardo o l'inadempimento sia dipeso da cause a lui non imputabili. Copia dell'ordinanza è trasmessa all'ordine o al collegio cui appartiene il perito.
3. Il perito sostituito, dopo essere stato citato a comparire per discolarsi, può essere condannato dal giudice al pagamento a favore della cassa delle ammende di una somma da euro 154 a euro 1.549.
4. Il perito è altresì sostituito quando è accolta la dichiarazione di astensione o di ricasazione [223].
5. Il perito sostituito deve mettere immediatamente a disposizione del giudice la documentazione e i risultati delle operazioni peritali già compiute (1).

IL PERITO DEL GIUDICE

232. Liquidazione del compenso al perito.

1. Il compenso al perito è liquidato con decreto del giudice che ha disposto la perizia, secondo le norme delle leggi speciali (1).

IL PERITO DEL GIUDICE

233. Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia.

1. Quando non è stata disposta perizia [359], ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici. Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'articolo 121.
- 1bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto. Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127 (1).
- 1ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1).
2. Qualora, successivamente alla nomina del consulente tecnico, sia disposta perizia, ai consulenti tecnici già nominati sono riconosciuti i diritti e le facoltà previsti dall'articolo 230, salvo il limite previsto dall'articolo 225 comma 1.
3. Si applica la disposizione dell'articolo 225 comma 3 (2).

IL PERITO DEL GIUDICE

67. Albo dei periti presso il tribunale.

1. Presso ogni tribunale è istituito un albo dei periti, diviso in categorie.
2. Nell'albo sono sempre previste le categorie di esperti in medicina legale, psichiatria, contabilità, ingegneria e relative specialità, infortunistica del traffico e della circolazione stradale, balistica, chimica, analisi e comparazione della grafia (1).
3. Quando il giudice nomina come perito un esperto non iscritto negli albi, designa, se possibile, una persona che svolge la propria attività professionale presso un ente pubblico.
4. Nel caso previsto dal comma 3, il giudice indica specificamente nell'ordinanza di nomina le ragioni della scelta.
5. In ogni caso il giudice evita di designare quale perito le persone che svolgano o abbiano svolto attività di consulenti di parte in procedimenti collegati a norma dell'articolo 371 comma 2 del codice.

IL PERITO DEL GIUDICE

68. Formazione e revisione dell'albo dei periti.

1. L'albo dei periti previsto dall'articolo 67 è tenuto a cura del presidente del tribunale ed è formato da un comitato da lui presieduto e composto dal procuratore della Repubblica presso il medesimo tribunale, [dal pretore dirigente, dal procuratore della Repubblica presso la pretura,] (1) dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio a cui appartiene la categoria di esperti per la quale si deve provvedere ovvero da loro delegati.
2. Il comitato decide sulla richiesta di iscrizione e di cancellazione dall'albo.
3. Il comitato può assumere informazioni e delibera a maggioranza dei voti. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
4. Il comitato provvede ogni due anni alla revisione dell'albo per cancellare gli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3 o è sorto un impedimento a esercitare l'ufficio di perito.

IL PERITO DEL GIUDICE

69. Requisiti per la iscrizione nell'albo dei periti.

1. Salvo quanto previsto dal comma 3, possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone fornite di speciale competenza nella materia.
2. La richiesta di iscrizione, diretta al presidente del tribunale, deve essere accompagnata dall'estratto dell'atto di nascita, dal certificato generale del casellario giudiziale, dal certificato di residenza nella circoscrizione del tribunale e dai titoli e documenti attestanti la speciale competenza del richiedente.
3. Non possono ottenere l'iscrizione nell'albo le persone:
 - a) condannate con sentenza irrevocabile alla pena della reclusione per delitto non colposo, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
 - b) che si trovano in una delle situazioni di incapacità previste dall'articolo 222 comma 1 lettere a), b), c) del codice;
 - c) cancellate o radiate dal rispettivo albo professionale a seguito di provvedimento disciplinare definitivo.
4. La richiesta di iscrizione nell'albo resta sospesa per il tempo in cui la persona è imputata di delitto non colposo per il quale è consentito l'arresto in flagranza ovvero è sospesa dal relativo albo professionale.

IL PERITO DEL GIUDICE

70. Sanzioni applicabili agli iscritti nell'albo dei periti.

1. Agli iscritti nell'albo dei periti che non abbiano adempiuto agli obblighi derivanti dal conferimento dell'incarico possono essere applicate, su segnalazione del giudice procedente, le sanzioni dell'avvertimento, della sospensione dall'albo per un periodo non superiore ad un anno o della cancellazione.
2. È disposta la sospensione dall'albo nei confronti delle persone che si trovano nelle situazioni previste dall'articolo 69 comma 4 per il tempo in cui perdurano le situazioni medesime.
3. È disposta la cancellazione dall'albo, anche prima della scadenza del termine stabilito per la revisione degli albi, nei confronti degli iscritti per i quali è venuto meno alcuno dei requisiti previsti dall'articolo 69 comma 3.
4. Competente a decidere è il comitato previsto nell'articolo 68.

IL PERITO DEL GIUDICE

71. Procedimento per l'applicazione delle sanzioni.

1. Ai fini della applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 70, il presidente del tribunale contesta l'addebito al perito mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo a fornire deduzioni scritte entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della raccomandata. Decorso tale termine e assunte se del caso informazioni, il comitato delibera a norma dell'articolo 68 comma 3.

IL PERITO DEL GIUDICE

72. Reclamo avverso le decisioni del comitato.

1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro le decisioni del comitato può essere proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio professionale cui l'interessato appartiene ovvero da loro delegati.
2. Della commissione non possono far parte persone che abbiano partecipato alla decisione oggetto del reclamo.
3. La commissione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

LA RESPONSABILITA'

DEL CONSULENTE TECNICO E DEL PERITO

LA RESPONSABILITA'

377. Intralcio alla giustizia. (1)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero alla persona richiesta di rilasciare dichiarazioni dal difensore nel corso dell'attività investigativa, o alla persona chiamata (2) a svolgere attività di **perito, consulente tecnico** o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli **371bis, 371ter (3), 372 e 373**, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte dalla metà ai due terzi (4).

La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa.

Chiunque usa violenza o minaccia [611] ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo (5).

Le pene previste ai commi primo e terzo sono aumentate se concorrono le condizioni di cui all'articolo 339 (5).

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici [28].

LA RESPONSABILITA'

371bis. False informazioni al pubblico ministero. (1)

Chiunque, nel corso di un procedimento penale, richiesto dal pubblico ministero di fornire informazioni ai fini delle indagini, rende dichiarazioni false ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali viene sentito, è punito con la reclusione fino a quattro anni [375-377, 384] (2).

Ferma l'immediata procedibilità nel caso di rifiuto di informazioni, il procedimento penale, negli altri casi, resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le informazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado [c.p.p. 525 ss.] ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione [c.p.p. 408] o con sentenza di non luogo a procedere [c.p.p. 425] (3).

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391bis, comma 10 del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore (4) (5).

LA RESPONSABILITA'

371ter. False dichiarazioni al difensore. (1)

Nelle ipotesi previste dall'articolo 391bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni [375-377, 384].

Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado [c.p.p. 525 ss.] ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione [c.p.p. 408] o con sentenza di non luogo a procedere [c.p.p. 425].

LA RESPONSABILITA'

372. Falsa testimonianza.

Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria [c.p.c. 244-257; c.p.p. 194-207, 468, 497 ss.], afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato, è punito con la reclusione da due a sei anni (1) (2) (3).

LA RESPONSABILITA'

373. Falsa perizia o interpretazione.

Il **perito** o l'interprete, che, nominato dall'Autorità giudiziaria [c.p.c. 61, 122-123; c.p.p. 220, 143], dà parere o interpretazioni mendaci, o afferma fatti non conformi al vero, soggiace alle pene stabilite nell'articolo precedente [375-377, 384, c.p.p. 476].
La condanna importa, oltre l'interdizione dai pubblici uffici [28], l'interdizione dalla professione o dall'arte [30] (1).

LA RESPONSABILITA'

380. Patrocinio o consulenza infedele.

Il patrocinatore [c.p.c. 82; c.p.p. 96 ss.] o il **consulente tecnico** [c.p.c. 201; c.p.p. 225], che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocimento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a euro 516 (1).

La pena è aumentata [64]:

- 1) se il colpevole ha commesso il fatto, colludendo con la parte avversaria;
- 2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a euro 1.032 (1), se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina [la pena di morte o] (2) l'ergastolo ovvero la reclusione superiore a cinque anni [383].

LA RESPONSABILITA'

381. Altre infedeltà del patrocinatore o del consulente tecnico.

Il patrocinatore [c.p.c. 82; c.p.p. 96 ss.] o il **consulente tecnico** [c.p.c. 201; c.p.p. 225], che, in un procedimento dinanzi all'Autorità giudiziaria, presta contemporaneamente, anche per interposta persona, il suo patrocinio o la sua consulenza a favore di parti contrarie, è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave reato, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103 [383] (1) (2).

La pena è della reclusione fino a un anno e della multa da euro 51 a euro 516 (1), se il patrocinatore o il consulente, dopo aver difeso, assistito o rappresentato una parte, assume, senza il consenso di questa, nello stesso procedimento, il patrocinio o la consulenza della parte avversaria.

LA RESPONSABILITA'

384. Casi di non punibilità. (1)

Nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371bis, 371ter (2), 372, 373, 374 e 378, non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocimento nella libertà o nell'onore.

Nei casi previsti dagli articoli 371bis, 371ter (2), 372 e 373, la punibilità è esclusa se il fatto è commesso da chi per legge non avrebbe dovuto essere richiesto di fornire informazioni ai fini delle indagini o assunto come testimone, perito, consulente tecnico o interprete ovvero non avrebbe potuto essere obbligato a deporre o comunque a rispondere o (3) avrebbe dovuto essere avvertito della facoltà di astenersi dal rendere informazioni, testimonianza, perizia, consulenza o interpretazione (4) (5).

1. Entro quindici giorni dalla notificazione, contro le decisioni del comitato può essere proposto reclamo sul quale decide una commissione composta dal presidente della corte di appello nel cui distretto ha sede il comitato, dal procuratore generale della Repubblica presso la corte medesima, dal presidente del consiglio dell'ordine forense, dal presidente dell'ordine o del collegio professionale cui l'interessato appartiene ovvero da loro delegati.
2. Della commissione non possono far parte persone che abbiano partecipato alla decisione oggetto del reclamo.
3. La commissione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Dipartimento di Matematica e Informatica



Corso di Laurea in Informatica I Livello
COMPUTER FORENSICS
A.A. 2010/2011 - II Semestre

L'attività tecnica informatica nel procedimento penale (2/2)

Avv. Antonio Gammarota - avvocato@gammarota.it
già Professore a contratto di Informatica Forense presso
Facoltà di Giurisprudenza Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Centro Studi di Informatica Giuridica Bologna - www.csig.it

Problematiche tecniche e giuridiche
comuni a tutti
i procedimenti ad oggetto
informatico

LA COPIA DEI REPERTI OGGETTO DI INDAGINE

L'avvocato chiede alla segreteria del PM una copia certificata dell'hard disk e gli chiedono 40.000,00 euro di diritti di cancelleria

(De Andreis, Hard Disk, così ti cancello I diritti degli utenti, in www.punto-informatico.it)

Un altro avvocato fa istanza al PM per avere copia forense dell'hard disk sequestrato dalla PG:

- deve pagare il compenso al CT del PM (brevi manu)
- e deve pagare € 500,00 circa di diritti di segreteria

In altro processo, l'avvocato fa istanza al PM per avere copia forense dell'hard disk sequestrato dalla PG:

- alla copia provvederà la PG
- anzi direttamente la parte interessata, mentre la PG assisterà alle operazioni di copia
- la parte interessata rifiuta di toccare il reperto
- la parte interessata ha rinunciato tacitamente alla copia dell'hard disk

Quale è la norma del Codice di procedura penale che disciplina la copia dei supporti informatici ?

art. 116 – Copie, estratti e certificati ?

art. 233 – Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia ?

Art. 243 – Rilascio di copie ?

art. 360 (117 disp. Att.) – Accertamenti tecnici non ripetibili ?

Artt. 366-466 (*Facoltà di esaminare le cose sequestrate e i documenti e di estrarne copia*)

art. 392 – Incidente probatorio ?

art. 258 – Copie dei documenti sequestrati ?

116. Copie, estratti e certificati.

1. Durante il procedimento e dopo la sua definizione, chiunque vi abbia interesse può ottenere il rilascio a proprie spese di copie, estratti o certificati di singoli atti (141.2, 243, 258, 366, 466; att. 42) (1).
2. Sulla richiesta provvede il pubblico ministero o il giudice che procede al momento della presentazione della domanda ovvero, dopo la definizione del procedimento, il presidente del collegio o il giudice che ha emesso il provvedimento di archiviazione (409) o la sentenza (529 ss.; att. 43).
3. Il rilascio non fa venire meno il divieto di pubblicazione stabilito dall'art. 114.
- 3 bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorità giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia (2).

(2) Questo comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, della L. 7 dicembre 2000, n. 397.

233. (Consulenza tecnica fuori dei casi di perizia).

1. Quando non è stata disposta perizia (224), ciascuna parte può nominare, in numero non superiore a due, propri consulenti tecnici (225; att. 73). Questi possono esporre al giudice il proprio parere, anche presentando memorie a norma dell'art. 121.
- 1 bis. Il giudice, a richiesta del difensore, può autorizzare il consulente tecnico di una parte privata ad esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui esse si trovano, ad intervenire alle ispezioni, ovvero ad esaminare l'oggetto delle ispezioni alle quali il consulente non è intervenuto.** Prima dell'esercizio dell'azione penale l'autorizzazione è disposta dal pubblico ministero a richiesta del difensore. Contro il decreto che respinge la richiesta il difensore può proporre opposizione al giudice, che provvede nelle forme di cui all'articolo 127 (1).
- 1 ter. L'autorità giudiziaria impartisce le prescrizioni necessarie per la conservazione dello stato originario delle cose e dei luoghi e per il rispetto delle persone (1).**
(...)

(1) Questo comma è stato inserito dall'art. 5 della L. 7 dicembre 2000, n. 397.

243. Rilascio di copie.

1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto [114, 329], il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, può autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo 116 [258].

258. Copie dei documenti sequestrati.

1. L'autorità giudiziaria può fare estrarre copia degli atti e dei documenti sequestrati, restituendo gli originali, e, quando il sequestro di questi è mantenuto, può autorizzare la cancelleria o la segreteria a rilasciare gratuitamente copia autentica a coloro che li detenevano legittimamente [116, 243].
2. I pubblici ufficiali possono rilasciare copie, estratti o certificati dei documenti loro restituiti dall'autorità giudiziaria in originale o in copia, ma devono fare menzione in tali copie, estratti o certificati del sequestro esistente.
3. In ogni caso la persona o l'ufficio presso cui fu eseguito il sequestro ha diritto di avere copia del verbale dell'avvenuto sequestro.
4. Se il documento sequestrato fa parte di un volume o di un registro da cui non possa essere separato e l'autorità giudiziaria non ritiene di farne estrarre copia, l'intero volume o registro rimane in deposito giudiziario. Il pubblico ufficiale addetto, con l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, rilascia agli interessati che li richiedono copie, estratti o certificati delle parti del volume o del registro non soggette al sequestro, facendo menzione del sequestro parziale nelle copie, negli estratti e nei certificati.

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

- Mezzi di ricerca della prova
 - Ispezioni
 - Perquisizioni
 - Richiesta di consegna
 - Sequestro di corrispondenza telematica
 - Sequestro di dati informatici di traffico
 - Dovere di esibizione
 - Custodia delle cose sequestrate
 - Sigillo elettronico o informatico e copia dei dati
- Attività a iniziativa della P.G.
 - Perquisizioni
 - Corrispondenza telematica
 - Accertamenti urgenti e sequestro
- Conservazione dati di traffico
- Competenza

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

SIGILLO ELETTRONICO O INFORMATICO E COPIA DEI DATI

260. (Apposizione dei sigilli alle cose sequestrate. Cose deperibili). 1. Le cose sequestrate si assicurano con il sigillo dell'ufficio giudiziario e con le sottoscrizioni dell'autorità giudiziaria e dell'ausiliario che la assiste (126) ovvero, in relazione alla natura delle cose, con altro mezzo, **anche di carattere elettronico o informatico**, idoneo a indicare il vincolo imposto a fini di giustizia (349 c.p.).
2. L'autorità giudiziaria fa estrarre copia dei documenti e fa eseguire fotografie o altre riproduzioni delle cose sequestrate che possono alterarsi o che sono di difficile custodia, le unisce agli atti e fa custodire in cancelleria o segreteria gli originali dei documenti, disponendo, quanto alle cose, in conformità dell'art. 259. **Quando si tratta di dati, di informazioni o di programmi informatici, la copia deve essere realizzata su adeguati supporti, mediante procedura che assicuri la conformità della copia all'originale e la sua immodificabilità; in tali casi, la custodia degli originali può essere disposta anche in luoghi diversi dalla cancelleria o dalla segreteria.**
3. Se si tratta di cose che possono alterarsi, l'autorità giudiziaria ne ordina, secondo i casi, l'alienazione o la distruzione (att. 83).

(1) Articolo così modificato dall'art. 8, c. 8, della L. 48/2008, recante Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno

Legge 48/2008: le modifiche al codice di procedura penale

- **COPIA DI DATI**
- **SU ADEGUATI SUPPORTI**
- **MEDIANTE PROCEDURA CHE ASSICURI**
 - LA CONFORMITA' DELLA COPIA ALL'ORIGINALE
 - LA SUA IMMODIFICABILITA'
- **SIGILLO DI CARATTERE ELETTRONICO O INFORMATICO**

La gestione dei reperti

L'acquisizione di reperti informatici, impone la documentare di tutte le operazioni che vengono eseguite, nonché l'adozione di tutte le precauzioni che consentano di poter giustificare il dettaglio di ogni azione compiuta.

Una parte può contestare i reperti, le procedure e in definitiva gli elementi di prova, spesso utilizzando lo stesso materiale prodotto, sostenendo che:

- i reperti sono stati inquinati da operazioni improprie e non giustificabili;
- le operazioni eseguite al fine di acquisire i reperti sono insufficienti e non permettono di dare garanzia della corrispondenza tra copia acquisita e originale;
- le operazioni di riproduzione non danno garanzia di uguaglianza con l'originale;
- i reperti prodotti non corrispondono ai dati presenti sul sistema
- i reperti acquisiti sono parziali e danno un visione limitata e distorta di quanto presente sul sistema
- l'analisi dei dati acquisiti, se diversi dai dati originali, giustificano ricostruzioni diverse delle dinamiche di sistema

Principi per la corretta gestione del reperto informatico

Prossimità dei reperti: vanno raccolti nel tempo più prossimo all'accadere di un evento di interesse

“Congelamento” delle memorie di massa e di ogni dispositivo di memorizzazione: i contenuti dei dispositivi non devono essere alterati o inquinati

Catena di custodia: deve essere garantita la corretta ed ininterrotta continuità nella gestione e custodia del reperto, dal momento in cui viene sequestrato al momento in cui viene prodotto in giudizio

Controllabilità e ripetibilità di tutte le operazioni compiute sul reperto: consulenti e periti devono essere in grado, leggendo i documenti, di ripetere tutte le operazioni compiute sui reperti

Principi per la corretta gestione del reperto informatico

Modalità di attuazione dei principi enunciati

- inventariare accuratamente le attrezzature ispezionate
- individuare il ruolo che assume il sistema oggetto della indagine
- verificare accuratamente lo stato di ogni supporto magnetico
- ispezionare appunti, fondi di tastiera e monitor per individuare eventuali password
- ricostruire (*tracing*) l'attività di un accesso dalla o alla rete
- individuare il software
- documentare le operazioni svolte (anche con foto e riprese cinematografiche)
- effettuare una minuziosa relazione delle operazioni svolte
- ripercorrere le azioni svolte
- ripetere due volte le operazioni svolte verificare accuratamente lo stato di ogni supporto magnetico

Principi per la corretta gestione del reperto informatico

Note su tempo e volatilità del dato

Tempo e firma digitale

- Marcatura temporale - *time stamping* (UTC -Tempo Universale Coordinato)
- La marcatura temporale prolunga la validità del documento oltre la scadenza del certificato

Esempio di supporti in ordine decrescente di volatilità

- Registri, memorie *cache*
- Tabelle di *routing*, *cache arp*, tabella dei processi, statistiche sul nucleo del sistema operativo, memoria centrale
- *File system* temporanei
- Dischi
- Dati di *log* remoto e dati di controllo rilevanti per il sistema in esame
- Configurazione fisica del sistema informatico, topologia della rete
- Media per archiviazione permanente

I problemi risolti simultaneamente da una *best practice*

- copie per la difesa e le altre parti del processo
 - garanzia del diritto di difesa
 - contenimento dei costi
 - ridondanza dei reperti
- eventuale dissequestro dei supporti (tutela dei diritti dei terzi)

**Una buona prassi di Informatica Forense
favorisce simultaneamente tutte le parti del processo
nell'interesse delle indagini e di una Giustizia giusta**

- Polizia Giudiziaria** (efficienza e buon andamento della PA)
- Pubblico Ministero** (esercizio dell'azione penale)
- indagato-imputato** (diritto di difesa)
- persona offesa – parte civile** (domande civili)
- altre parti**
- Giudice** (giudizio)

in ogni stato e grado del procedimento

***Tecniche di acquisizione
dei dati***

Tool kit

Due famiglie di strumenti per acquisizione e analisi

- **Stazioni di lavoro per l'informatica forense**
 - sistemi integrati hw e sw che raccolgono, copiano e analizzano i dati
- **Sistemi che eseguono alcune funzioni specializzate**
 - software di visualizzazione di file testo nei vari formati
 - software di visualizzazione di file immagini nei vari formati
 - programmi tradizionali che esaminano singolarmente i settori di un disco senza alterarli
 - programmi che consentono di ricercare parti di testo in enormi archivi dove sono memorizzati file in vari formati
 - programmi che consentono di avere copia dell'immagine intera dei contenuti di un disco

Funzionalità dei tool kit

- possibilità di eseguire **ricerca veloce** sull'intero supporto magnetico (non solo all'interno dei *file*, ma anche sulla superficie non utilizzata dei dischi)
- possibilità di produrre copie dei dischi a basso livello (**copia settore per settore**)
- utilizzabilità su **più tipi di file system**
- possibilità di combinare in modi diversi i risultati delle ricerche eseguite
- analisi dei dati secondo varie modalità di codifica (per esempio Ascii ed esadecimale)
- recupero automatico di eventuali file apparentemente cancellati
- stampa e riproduzione, previa scelta dei parametri, delle prove ai sensi dei principali codici

I problemi risolti simultaneamente da una best practice

la *bit stream image*


- “**Congelare**” il contenuto del supporto calcolandone l’hash (impronta matematica)
- Eseguire **più di una copia integrale, bit per bit**, del supporto su un altro dispositivo di storage
- **Calcolare l’hash** del supporto sorgente e del supporto copia e confrontarli (MD5 o SHA-1)
- Creare almeno **tre copie e verificare l’identità dell’hash**

I problemi risolti simultaneamente da una best practice

Esempio di composizione di una stazione di lavoro

- Gruppo di continuità
- Personal Computer portatile Pad privato del disco rigido (per evitare qualsiasi potenziale alterazione dei reperti oggetto di acquisizione)
- Dispositivo “UltraKit Write Blocker”, che impedisce a livello hardware qualsiasi alterazione o modifica del reperto
- Disco esterno attraverso la porta FireWire;
- Sistema operativo e software di acquisizione utilizzato (ad es. Linux)
- Dischi su cui sono state riversate le immagini dei reperti oggetto dell’acquisizione completamente azzerati, formattati e montati

Processo di creazione dell'immagine dei file



La sequenza fotografica è stata gentilmente messa a disposizione dal dott. Donato Caccavella

L'acquisizione del dato informatico



Contenitore di PC sequestrati

L'acquisizione del dato informatico



2 PC sequestrati

L'acquisizione del dato informatico



1° PC sequestrato

L'acquisizione del dato informatico



Dati del case del PC

L'acquisizione del dato informatico



Hard disk all'interno del PC

L'acquisizione del dato informatico



Hard disk all'interno del PC

L'acquisizione del dato informatico



Numeri di serie dell'hard disk

L'acquisizione del dato informatico



Stazione di lavoro

L'acquisizione del dato informatico



Stazione di lavoro

L'acquisizione del dato informatico




Stringa dell'hash calcolato con algoritmo MD5

L'acquisizione del dato informatico



Sistema orario terzo per la verifica dell'orario del sistema

L'acquisizione del dato informatico



Orario del sistema

L'acquisizione del dato informatico



2° PC (portatile)
sequestrato

L'acquisizione del dato informatico



Dati del case del PC portatile

L'acquisizione del dato informatico



Dati del case del PC portatile

L'acquisizione del dato informatico



Hard disk del 2° PC
(portatile) sequestrato

L'acquisizione del dato informatico



Hard disk del 2° PC
(portatile) sequestrato

L'acquisizione del dato informatico



Hard disk del 2° PC (portatile) sequestrato

L'acquisizione del dato informatico




Stazione di lavoro

L'acquisizione del dato informatico



Stringa dell'hash calcolato con algoritmo MD5

Processo di creazione dell'immagine dei file



L'acquisizione del dato informatico



Un'alternativa operativa:
sequestrare solo gli
Hard Disk

L'analisi del dato informatico

Dalle tecniche del passato prossimo... l'insostenibile pesantezza della carta

prevenire ogni alterazione dei reperti informatici sequestrati

- ogni accensione del PC (e del supporto) modifica circa 200 parametri del sistema
- la *time-line* come mezzo di ricostruzione della stratificazione delle modifiche

Dalle tecniche del passato prossimo... l'insostenibile pesantezza della carta

La torre è alta 190 metri.

La stampa dei contenuti di **6 Giga byte**
genera una pila più alta della torre !

*un libro di 300 pagine occupa circa 650 Kilo
Byte*

10 Giga byte contengono circa 15.250 libri



L'analisi del dato informatico

Dall'esame analogico, all'esame digitale dei dati

- l'esperienza dei consulenti e periti in informatica forense
- software e tools di analisi
 - software proprietario (ad es. EnCase)
 - software open source (ad es. Autopsy)
- la *time-line* come mezzo di ricostruzione della stratificazione delle modifiche
- archivio di tutte le operazioni di creazione, modifica e lettura di un file, in ordine cronologico crescente, sì da avere un vero e proprio giornale di bordo di tutte le operazioni eseguite sul reperto.
- tecniche di *data mining* per grandi quantità di dati

L'analisi del dato informatico

1° obiettivo

analizzare il sistema e i dati generati per ricostruire le dinamiche informatiche

Analisi degli oggetti

- luoghi
- composizione della rete
- dislocazione del server, dei terminali di tutte le periferiche
- componenti hardware
- supporti di ogni tipo
- sistema operativo
- programmi applicativi (browser, posta elettronica, p2p, cifratura, ecc.)
- file di dati, immagini, filmati (eventualmente in condivisione)
- banche dati
- dati esterni di sistema
- file di log (del sistema, del web server)
- file di log del firewall
- ogni altro dato disponibile

L'analisi del dato informatico

2° obiettivo

studiare le informazioni provenienti dai dati acquisiti e dalle loro intercorrelazioni

Individuazione e indicazione dei soggetti

- amministratori del sistema
- utilizzatori del sistema o di parti di esso
- utilizzatori del sistema informatico
- utenti della rete
- amministratori di sistema
- fornitori e manutentori del sistema informatico
- fornitori e manutentori di hw e sw
- addetti Access Provider
- addetti Service Provider
- addetti operatori telefonici

L'analisi del dato informatico

3° obiettivo

ricostruire la successione delle azioni compiute

- confrontare tra loro gli indizi
- individuare il rapporto tra indagato e sistema oggetto della indagine
- individuare gli indicatori del **grado di consapevolezza** delle operazioni compiute
- considerare il ruolo delle persone che utilizzano il sistema per individuare eventuali individui indiziati, o informati dei fatti o in grado di rivelare elementi ignoti (ad es. eventuali *password*)
- verificare eventuali azioni di *ingegneria sociale*
- fornire una relazione dettagliata e documentata del lavoro svolto

La valutazione del dato informatico

La valutazione del dato informatico

soggetti

- consulente e perito informatico per la valutazione delle risultanze
- altri consulenti per l'accertamento di altri elementi penalmente rilevanti (ad esempio medico legale per minore età)
- parti del processo (Pm, difensori delle altre parti, ecc.)
- il Giudice, *peritus peritorum*

oggetto di valutazione

- la successione delle azioni effettuate sui reperti
- intercorrelazione di tutti i dati raccolti
- intercorrelazione dei dati con le risultanze delle investigazioni tradizionali e non
- ricostruzione delle dinamiche informatiche e del grado di consapevolezza
- ricostruzione delle azioni svolte e del relativo grado di consapevolezza
- verifica di eventuali azioni di *ingegneria sociale*
- confronto con esito di eventuali investigazioni difensive
- ricostruzione del quadro indiziario

RUOLO E FUNZIONI DEL CONSULENTE TECNICO INFORMATICO

RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO DEL DIFENSORE INVESTIGATORE

Il consulente tecnico del difensore **PUÒ**:

- svolgere investigazioni, dopo aver ricevuto l'incarico scritto, per ricercare e individuare elementi di prova a favore dell'assistito;
- conferire con le persone in grado di riferire circostanze utili per le indagini;
- previa autorizzazione del giudice, esaminare le cose sequestrate nel luogo in cui si trovano,
- intervenire nelle ispezioni,
- ovvero esaminarne l'oggetto qualora non sia intervenuto;
- accedere ai luoghi, anche privati, se del caso previa autorizzazione del giudice, ed eventualmente redigere il relativo verbale;

RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO DEL DIFENSORE INVESTIGATORE

Compiti del difensore:

- conferire l'incarico scritto
- formulare il quesito
- controllare il compimento dell'incarico

Compiti del consulente tecnico

- intervenire nelle ispezioni
- esaminare i reperti
- redigere la relazione tecnica

FORMULAZIONE DEL QUESITO AL CONSULENTE TECNICO DEL DIFENSORE INVESTIGATORE

- descrivere i reperti fornitigli (es. hard disk, marca, modello, n. di serie)
- allegare ed illustrare la descrizione dell'ipotesi di accusa
- illustrare in modo circoscritto il *thema probandum* ed gli aspetti giuridici rilevanti
- richiedere che vengano espressamente indicate eventuali:
 - ipotesi di investigazione supplementare
 - ipotesi o letture alternative dei dati
 - rilievi sulle operazioni compiute e metodologie
 - necessità di professionalità più specialistiche per esame hardware e reti
 - per esame software

ATTIVITA' E CONTENUTO DELLA RELAZIONE DEL CONSULENTE TECNICO DEL DIFENSORE

- descrive tecnicamente e dettagliatamente i reperti fornitigli
- documenta le operazioni svolte (con fotografie, film, registrazione audio, ecc.)
- esamina ed illustra gli aspetti tecnici dell'ipotesi di accusa e di difesa
- esamina ed illustra la correttezza del metodo seguito dagli altri CT
- espone il suo parere tecnico
- indica la letteratura scientifica a sostegno e le eventuali opinioni difformi
- indica eventuali ipotesi o necessità investigative supplementari
- indica ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti
- illustra le conclusioni

RUOLO DEL CONSULENTE TECNICO DEL DIFENSORE IN FASE DIBATTIMENTALE (art. 501 c.p.p.)

esame e controesame del consulente in fase dibattimentale sui seguenti aspetti:

- descrizione tecnica dei reperti fornitigli
- aspetti tecnici dell'ipotesi di accusa e di difesa
- disamina effettuata sui reperti esaminati
- documentazione delle operazioni svolte (fotografie, film, registrazione audio, ecc.)
- esposizione del parere tecnico
- indicazione eventuali ipotesi o necessità investigative supplementari
- indicazione di eventuali ipotesi alternative
- consultazione e/o deposito di documenti, note scritte e pubblicazioni
- conclusioni raggiunte

FUNZIONI DELL'ESAME E DEL CONTROESAME DEL CONSULENTE TECNICO

Funzione dell'esame: **spiegare**

- illustrazione
 - attività svolte
 - metodologie seguite
 - letteratura scientifica
 - conclusioni raggiunte

Funzione del controesame: **verificare le attività e conclusioni del consulente**

- verifica e critica
 - attività svolte
 - metodologie seguite
 - letteratura scientifica
 - conclusioni raggiunte

CARATTERISTICHE DELL'ESAME E DEL CONTROESAME DEL CONSULENTE TECNICO E DEL PERITO

l'Esame incrociato è: processo agli accertamenti tecnici
procedimento dialettico per la verifica degli aspetti tecnici

non è: una sfida personale tra tecnici (l'aula non è l'Ok Corral)
un esame "scolastico" ai tecnici
una competizione tra tecnici
un mezzo per screditare la persona

**UNA CORRETTA IF
NON DIPENDE TANTO
DALL'HARDWARE E/O DAL SOFTWARE USATI,
QUANTO DAL METODO SEGUITO**

QUALI SOFTWARE PER L'IF ?

Software **proprietario** o free ?

Software **Closed Source** o Open Source ?

Quale tipo di software soddisfa il maggior numero di requisiti di rigore tecnico e metodologico comuni a tutte le parti del processo ?

1. completezza dell'acquisizione
2. integrità dei dati acquisiti
3. esaminabilità dei dati acquisiti
4. verificabilità delle procedure seguite
5. fornitura del codice sorgente
6. libera installabilità, esaminabilità del codice sorgente
7. allegabilità del codice e del sw al fascicolo
8. adattabilità del sw da utilizzarsi
9. riproducibilità *ad libitum* dei processi eseguiti
10. riproducibilità delle operazioni di IF a distanza di tempo
11. documentabilità del codice sorgente usato
12. contenimento dei costi di consulenza e perizia
13. ampia scelta dei tecnici

QUALI SOFTWARE PER L'IF ?

Come i produttori di CS SW per IF magnificano il loro prodotto:

- funzioni dedicate:
 - funzioni "all inclusive"
 - tu batti i tasti ed il sw fa, senza dirti "come lo fa"
- GUI accattivanti e semplificanti
- campagne pubblicitarie
- compatibilità con i sistemi hw e sw quasi-monopolisti
- autoreferenzialità
- lista dei clienti più blasonati, ovvero:
 - forze di polizia
 - agenzie federali
 - pubbliche amministrazioni
 - corporations

QUALI SOFTWARE PER L'IF ?

Per **OS SW** intendiamo (paradigmaticamente) il software distribuito:

- sotto licenza GNU-GPL
- gratuitamente (requisito non indefettibile)
- liberamente:
 - usabile
 - acquisibile
 - consultabile
 - modificabile
 - redistribuibile:
 - sia in formato originario che modificato
 - a titolo gratuito od oneroso
 - salvo l'obbligo:
 - di trasmettere anche i codici sorgente delle modifiche apportate
 - di trasmettere la licenza comprendente le stesse facoltà

CARATTERISTICHE DEL CS e OS SW

	CS	OS
- Duplicabilità illimitata e gratuita	No	Si
- Costi di licenza	Si	No
- Verificabilità di virus e trojani	No	Si
- Immediata aggiornabilità	No	Si
- Immediata riparabilità	No	Si
- Intervento obbligatorio (di fatto) del fornitore	Si	No
- Rischio di <i>lock in</i>	Si	No

CARATTERISTICHE DEL CS e OS SW

	CS	OS
Facile individuazione dei responsabili dei vizi	Si	No
Sicurezza del sw	n.c.	n.c.
Facilità d'uso del sw	n.c.	n.c.
Ispezionabilità del codice sorgente	No	Si

Altri benefici dell'uso di OS SW (cfr. E. Baca in www.linux-forensics.com)

	CS	OS
Tutto, anche l'hardware, è trattato come un file	?	Si
Supporto di numerosi tipi di file system	No	Si
Abilità nel montare un file	?	Si
Analisi di un sistema in funzionamento senza invaderlo e senza write blocker	?	Si

Benefici ricadenti in ambito legale

	CS	OS
- Trasparenza delle operazioni sulla prova	No	Si
- Verificabilità delle operazioni	No	Si
- Testabilità dei procedimenti	No	Si
<small>(ad es. da Computer Forensics Tool Testing del NIST, National Institute of Standards and Technology)</small>		
- Verificabilità di errori di procedura	No	Si
- Costi di licenza	Si	No
- Allegabilità gratuita alla perizia (x costi)	No	Si
- Rischi di <i>lock in</i>	Si	No

Benefici ricadenti in ambito legale

- condivisione delle metodologie di IF
- trasparenza e verificabilità delle procedure probatorie
- parità dei mezzi tra accusa e difesa
- rispetto dei diritti e delle garanzie:
 - dell'accusa
 - dell'indagato
 - delle persone offese
- trasparenza del giudizio

Benefici economici dall'uso di OS per la Giustizia

Diminuzione dei costi per:

- poichè ogni tecnico può accedere ai tools OS, ne deriva:
 - eliminazione dei costi di quota licenza sw usata dal tecnico
 - preminenza del know how del tecnico rispetto alle sue risorse economiche
 - aumento della concorrenza tra tecnici
 - ampliamento della scelta tra i tecnici
 - eliminazione del rischio di *lock in* nel rapporto con un consulente
- diminuzione del rischio di errore giudiziario
- diminuzione dei costi per revisione del processo
- diminuzione del rischio di risarcimento per ingiusta detenzione

Benefici economici dall'uso di OS per la Giustizia

Aumento dell'efficienza per:

- aumento delle potenzialità di sviluppo di sw per IF
- eliminazione o diminuzione dei casi dubbi
- riuso dei risultati nel corso del processo
- riuso degli strumenti e delle tecniche di formazione delle forze dell'ordine

CONSULENTI TECNICI, PERITI

E

PRIVACY

Articolazione e complessità del quadro normativo

Fonti:

- Codice di procedura penale
- L. dicembre 2000 n. 397 (Indagini difensive)
- Codice in materia di protezione dei dati personali D.lgs 196/03
- Allegato B) Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza
- Allegato C) Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia (da emanarsi entro il 30/6/2004, ex art 181, 3° c., D. Lgs 196/03)
- Autorizzazioni generali del Garante Privacy

**Allegato C) al D. Lgs. 196/03 - Trattamenti non occasionali
effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia**

**(ex artt. 46 e 53 Cod.; termine ex art. 181, 3° c.,
scaduto il 30 giugno 2004)**

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Norme speciali:

- Del. Garante PDDPP n. 60 del 6 novembre 2008 (in G.U. n. 275 del 24 novembre 2008) - Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive
- Art. 47 D.Lgs. 196/03 e Del. Garante PDDPP n. 46 del 26 giugno 2008 (in G.U. n. 178 del 31 luglio 2008) - Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero
- ❑ Del. Garante PDDPP n. n. 35 del 19 giugno 2008 (in G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 - supp. ord. n. 175) Autorizzazione n. 4/2008 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti - 19 giugno 2008
- ❑ Del. Garante PDDPP n. 37 del 19 giugno 2008 (in G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 - supp. ord. n. 175) Autorizzazione n. 6/2008 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati - 19 giugno 2008
- ❑ Del. Garante PDDPP n. 38 del 19 giugno 2008 (in G.U. n. 169 del 21 luglio 2008 - supp. ord. n. 175) Autorizzazione n. 7/2008 al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici - 19 giugno 2008

I DATI GIUDIZIARI (rinvio)

e) “**dati giudiziari**” i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313

lettere da a) a o) e da r) a u),

in materia di casellario giudiziale,
anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato
e dei relativi carichi pendenti,

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

14 novembre 2002, n. 313

(in Suppl. ordinario n. 22 alla Gazz. Uff., 13 febbraio, n. 36)

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A).

introduce una nuova disciplina delle iscrizioni nel casellario giudiziale e l'art. 52, abroga, tra gli altri, l'art. 686 c.p.p.

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, lettere da a) a o) e da r) a u), in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

- a) i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi, anche pronunciati da autorità giudiziarie straniere se riconosciuti ai sensi degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale, salvo quelli concernenti contravvenzioni per le quali la legge ammette la definizione in via amministrativa, o l'oblazione limitatamente alle ipotesi di cui all'articolo 162 del codice penale, sempre che per quelli esclusi non sia stata concessa la sospensione condizionale della pena;

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, lettere da a) a o) e da r) a u), in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

- b) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le pene, compresa la sospensione condizionale e la non menzione, le misure di sicurezza personali e patrimoniali, gli effetti penali della condanna, l'amnistia, l'indulto, la grazia, la dichiarazione di abitualità, di professionalità nel reato, di tendenza a delinquere;

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, lettere da a) a o) e da r) a u), in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto

(...)

- c) i provvedimenti giudiziari concernenti le pene accessorie;
- d) i provvedimenti giudiziari concernenti le misure alternative al detenzione;
- e) i provvedimenti giudiziari concernenti la liberazione condizionale;
- f) i provvedimenti giudiziari definitivi che hanno proscioltto l'imputato o dichiarato non luogo a procedere per difetto di imputabilità, o disposto una misura di sicurezza;

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, lettere da a) a o) e da r) a u), in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

(...)

- g) i provvedimenti giudiziari definitivi di condanna alle sanzioni sostitutive e i provvedimenti di conversione di cui all'articolo 66, terzo comma, e all'articolo 108, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689;
- h) i provvedimenti giudiziari del pubblico ministero previsti dagli articoli 656, comma 5, 657 e 663 del codice di procedura penale;
- i) i provvedimenti giudiziari di conversione delle pene pecuniarie;

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, lettere da a) a o) e da r) a u), in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

- l) i provvedimenti giudiziari definitivi concernenti le misure di prevenzione della sorveglianza speciale semplice o con divieto o obbligo di soggiorno;
- m) i provvedimenti giudiziari concernenti la riabilitazione;
- n) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione, di cui all'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327;
- o) i provvedimenti giudiziari di riabilitazione speciale relativi ai minori, di cui all'articolo 24 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, 1404, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1935, n. 835, e successive modificazioni;

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, lettere da a) a o) e da r) a u), in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

(...)

- r) i provvedimenti giudiziari relativi all'espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla detenzione, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come sostituito dall'art. 15 della legge 30 luglio 2002, n.189;
- s) i provvedimenti amministrativi di espulsione e i provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso i primi, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 12 della legge 30 luglio 2002, n.189;

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'articolo 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, lettere da a) a o) e da r) a u), in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

- t) i provvedimenti di correzione, a norma di legge, dei provvedimenti già iscritti;
- u) qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.

(art. 686 c.p.p; art. 194 att. c.p.p; artt. 4 e 14, r.d. n. 778/1931; art. 24, parte del sesto comma r.d.l. 1404/1934, convertito, con modificazioni, l. n. 835/1935; art. 58-bis, l. n. 354/1975; art., 73, l. n. 689/1981)

NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE DEI DATI GIUDIZIARI EX ART. 4, C.1, LETT. E, DEL CODICE

le lettere p) e q) dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313,

in materia di casellario giudiziale, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti,

ART. 3 (L) (Provvedimenti iscrivibili)

1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

(...)

- p) i provvedimenti giudiziari definitivi di interdizione e inabilitazione e quelli di revoca;
- q) i provvedimenti giudiziari che dichiarano fallito l'imprenditore; quelli di omologazione del concordato fallimentare; quelli di chiusura del fallimento; quelli di riabilitazione del fallito;

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare **la qualità di imputato o di indagato** ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

Art. 60 Assunzione della qualità di imputato (1).

1. Assume la qualità di imputato [61] la persona alla quale è attribuito il reato nella richiesta di rinvio a giudizio [416], di giudizio immediato [453], di decreto penale di condanna [459], di applicazione della pena a norma dell'articolo 447 comma 1, nel decreto di citazione diretta a giudizio [552] e nel giudizio direttissimo [449].
2. La qualità di imputato si conserva in ogni stato e grado del processo, sino a che non sia più soggetta a impugnazione la sentenza di non luogo a procedere [428], sia divenuta irrevocabile [648] la sentenza di proscioglimento [129, 529-532] o di condanna [533] o sia divenuto esecutivo [461] il decreto penale di condanna.
3. La qualità di imputato si riassume in caso di revoca della sentenza di non luogo a procedere [434] e qualora sia disposta la revisione [629 s.] del processo.

I dati giudiziari

i dati personali idonei a rivelare **la qualità di imputato o di indagato** ai sensi degli articoli 60 e 61 del codice di procedura penale;

Art. 61 Estensione dei diritti e delle garanzie dell'imputato (1).

1. I **diritti e le garanzie dell'imputato** [60] si estendono alla persona sottoposta alle indagini preliminari [347 s.].
2. **Alla stessa persona si estende ogni altra disposizione relativa all'imputato, salvo che sia diversamente stabilito.**

Il trattamento dei dati giudiziari è soggetto a:

- Misure minime di sicurezza allegato b) D.Lgs. 196/03
- Misure idonee di sicurezza

Art. 15 (Danni cagionati per effetto del trattamento)

1. Chiunque cagiona danno ad altri per effetto del trattamento di dati personali è tenuto al risarcimento ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile.
2. Il danno non patrimoniale è risarcibile anche in caso di violazione dell'articolo 11* **(Modalità del trattamento e requisiti del danno).*

Responsabilità aquiliana della PA per i danni cagionati a terzi

GIA' VARATO

CODICE DEONTOLOGICO Trattamenti dei dati da parte del difensore

In attesa

Allegato C) al D. Lgs. 196/03 - Trattamenti non occasionali effettuati in ambito giudiziario o per fini di polizia (art. 46 e 53 del codice)

termine ex art. 181, 3° c., scaduto il 30 giugno 2004

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Art. 47 D.Lgs. 196/03 e Del. Garante PDDPP n. 46 del 26 giugno 2008 (in G.U. n. 178 del 31 luglio 2008)

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

1. Premessa

- 1.1 Scopo delle linee guida
- 1.2 Ambito considerato

2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali

- 2.1 Considerazioni generali
- 2.2 Liceità, finalità, esattezza, pertinenza

3. Comunicazione dei dati

4. Conservazione e cancellazione dei dati

5. Misure di sicurezza

- 5.1 Misure idonee e misure minime
- 5.2 Incaricati

6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

1. Premessa

1.1 Scopo delle linee guida

I consulenti tecnici e i periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero coadiuvano e assistono l'autorità giudiziaria nello svolgimento delle proprie funzioni, quando ciò si rende necessario per compiere atti o esprimere valutazioni che richiedono particolari e specifiche competenze tecniche (art. 61 c.p.c.; artt. 220 e 359 c.p.p.).

L'attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l'attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

1. Premessa

1.1 Scopo delle linee guida

Nell'espletamento delle relative incombenze, il consulente e il perito di regola vengono a conoscenza e devono custodire, contenuti nella documentazione consegnata dall'ufficio giudiziario, anche dati personali di soggetti coinvolti a diverso titolo nelle vicende giudiziarie (quali le parti di un giudizio civile o le persone sottoposte a procedimento penale), e possono acquisire altre informazioni di natura personale nel corso delle operazioni (cfr. ad esempio, art. 194 c.p.c., richiesta di chiarimenti alle parti e assunzione di informazioni presso terzi; art. 228, comma 3, c.p.p., richiesta di notizie all'imputato, alla persona offesa o ad altre persone). L'attività dell'ausiliario comporta quindi il trattamento di diversi dati personali, talvolta di natura sensibile o di carattere giudiziario (art. 4, comma 1, lettere d) ed e) del Codice), di uno o più soggetti, persone fisiche o giuridiche.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

1. Premessa

1.1 Scopo delle linee guida

A tali trattamenti, in quanto direttamente correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, si applicano le norme del Codice relative ai trattamenti effettuati presso uffici giudiziari di ogni ordine e grado "per ragioni di giustizia" (art. 47, comma 2, del Codice; cfr. Provv. del Garante 31 dicembre 1998, doc. web n. [39608](#); Provv. 27 marzo 2002, doc. web n. [1063421](#)).

Le presenti linee guida mirano a fornire indicazioni di natura generale ai professionisti nominati consulenti tecnici e periti dall'autorità giudiziaria nell'ambito di procedimenti civili, penali e amministrativi al fine esclusivo di garantire il rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali ai sensi del *Codice in materia protezione dei dati personali* (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196).

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali

2.1 Considerazioni generali

La peculiare disciplina posta dal Codice con riguardo ai trattamenti svolti per ragioni di giustizia (art. 47) rende non applicabili alcune disposizioni del medesimo Codice relative alle

- modalità di esercizio dei diritti da parte dell'interessato (art. 9),
- al riscontro da fornire al medesimo (art. 10),
- ai codici di deontologia e di buona condotta (art. 12),
- all'informativa agli interessati (art. 13),
- alla cessazione del trattamento (art. 16),
- al trattamento svolto da soggetti pubblici (artt. da 18 a 22),
- alla notificazione al Garante (artt. 37 e 38, commi da 1 a 5),
- a determinati obblighi di comunicazione all'Autorità,
- alle autorizzazioni e al trasferimento dei dati all'estero (artt. da 39 a 45),
- nonché ai ricorsi al Garante (artt. da 145 a 151).

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali

2.1 Considerazioni generali

Sono invece pienamente applicabili le altre pertinenti disposizioni del Codice. In particolare, il trattamento dei dati effettuato a cura di consulenti tecnici e periti deve avvenire: nel rispetto dei principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11); adottando le misure di sicurezza idonee a preservare i dati da alcuni eventi, tra i quali accessi e utilizzazioni indebite (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).

Le predette indicazioni non incidono sulle forme processuali che gli ausiliari devono rispettare nello svolgimento delle attività e nell'adempimento degli obblighi derivanti dall'incarico e dalle istruzioni ricevuti dall'autorità giudiziaria, come disciplinati dalle pertinenti disposizioni codicistiche.

All'interno del paragrafo 6. sono poi formulate alcune indicazioni applicabili anche ai trattamenti di dati personali effettuati dai soggetti nominati consulenti tecnici dalle parti private con riferimento a procedimenti giudiziari (artt. 87, 194, 195 e 201 c.p.c.; artt. 225 e ss., 233 e 360 c.p.p.).

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali

2.2 *Liceità, finalità, esattezza, pertinenza*

Il consulente e il perito possono trattare lecitamente dati personali, nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto e solo nell'ambito dell'accertamento demandato dall'autorità giudiziaria; devono rispettare, altresì, le disposizioni sulle funzioni istituzionali della medesima autorità giudiziaria contenute in leggi e regolamenti, avvalendosi in particolare di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lett. a) e b)), nel rigoroso rispetto delle istruzioni impartite dall'autorità giudiziaria.

In tale quadro, l'eventuale utilizzo incrociato di dati può ritenersi consentito se è chiaramente collegato alle indagini delegate ed è stato autorizzato dalle singole autorità giudiziarie dinanzi alle quali pendono i procedimenti o, se questi si sono conclusi, che ebbero a conferire l'incarico o da altra autorità giudiziaria competente.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

2. Il rispetto dei principi di protezione dei dati personali

2.2 *Liceità, finalità, esattezza, pertinenza*

Nel pieno rispetto dell'ambito e della natura dell'incarico ricevuto, il consulente e il perito sono tenuti ad acquisire, utilizzare e porre a fondamento delle proprie operazioni e valutazioni informazioni personali che, con riguardo all'oggetto dell'indagine da svolgere, siano idonee a fornire una rappresentazione (finanziaria, sanitaria, patrimoniale, relazionale, ecc.) corretta, completa e corrispondente ai dati di fatto anche quando vengono espresse valutazioni soggettive di ciascun interessato, persona fisica o giuridica. Ciò, non solo allo scopo di fornire un riscontro esauriente in relazione al compito assegnato, ma anche al fine di evitare che, da un quadro inesatto o comunque inidoneo di informazioni possa derivare nocimento all'interessato, anche nell'ottica di una non fedele rappresentazione della sua identità (art. 11, comma 1, lett. c)).

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

3. Comunicazione dei dati

Le informazioni personali acquisite nel corso dell'accertamento possono essere comunicate alle parti, come rappresentate nel procedimento (ad esempio, attraverso propri consulenti tecnici), con le modalità e nel rispetto dei limiti fissati dalla pertinente normativa posta a tutela della segretezza e riservatezza degli atti processuali. Fermo l'obbligo per l'ausiliare di mantenere il segreto sulle operazioni compiute (art. 226 c.p.p.; cfr. anche art. 379-bis c.p.), eventuali comunicazioni di dati a terzi, ove ritenute indispensabili in funzione del perseguimento delle finalità dell'indagine, restano subordinate a quanto eventualmente direttamente stabilito per legge o, comunque, a preventive e specifiche autorizzazioni rilasciate dalla competente autorità giudiziaria.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

4. Conservazione e cancellazione dei dati

In riferimento ai trattamenti di dati svolti per ragioni di giustizia non è applicabile la disposizione del Codice (art. 16) relativa alla cessazione del trattamento di dati personali, evenienza che, nel caso del trattamento effettuato dal consulente e dal perito, di regola coincide con l'esaurimento dell'incarico.

Trova, peraltro, applicazione anche ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia il dettato dell'art. 11, comma 1, lett. e), del Codice il quale prevede che i dati non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

4. Conservazione e cancellazione dei dati

Ne consegue che, espletato l'incarico e terminato quindi il connesso trattamento delle informazioni personali, l'ausiliario deve consegnare per il deposito agli atti del procedimento non solo la propria relazione, ma anche la documentazione consegnatagli dal magistrato e quella ulteriore acquisita nel corso dell'attività svolta, salvo quanto eventualmente stabilito da puntuali disposizioni normative o da specifiche autorizzazioni dell'autorità giudiziaria che dispongano legittimamente ed espressamente in senso contrario.

Ove non ricorrano tali ultime due ipotesi, il consulente e il perito non possono quindi conservare, in originale o in copia, in formato elettronico o su supporto cartaceo, informazioni personali acquisite nel corso dell'incarico concernenti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, nei cui confronti hanno svolto accertamenti.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

4. Conservazione e cancellazione dei dati

Analogamente, la documentazione acquisita nel corso delle operazioni peritali deve essere restituita integralmente al magistrato in caso di revoca o di rinuncia all'incarico da parte dell'ausiliario.

Qualora sia prevista una conservazione per adempiere a uno specifico obbligo normativo (ad esempio, in materia fiscale o contabile), possono essere custoditi i soli dati personali effettivamente necessari per adempiere tale obbligo.

Eventuali, ulteriori informazioni devono essere quindi cancellate, oppure trasformate in forma anonima anche per finalità scientifiche o statistiche, tale da non poter essere comunque riferita a soggetti identificati o identificabili, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione (art. 4, comma 1, lett. b), del Codice).

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

4. Conservazione e cancellazione dei dati

Tutto ciò non pregiudica l'espletamento di eventuali ulteriori attività dell'ausiliare, conseguenti a richieste di chiarimenti o di supplementi di indagine, che il consulente e il perito possono soddisfare acquisendo dal fascicolo processuale, in conformità alle regole poste dai codici di rito, la documentazione necessaria per fornire i nuovi riscontri.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

5. Misure di sicurezza

5.1 Misure idonee e misure minime

Limitatamente all'espletamento degli accertamenti, l'attività dell'ausiliare è connotata da peculiari caratteri di autonomia, in relazione alla natura squisitamente tecnica delle indagini che si svolgono, di regola, senza l'intervento del magistrato.

Ricevuto l'incarico e sino al momento della consegna al giudice o al pubblico ministero delle risultanze dell'attività svolta, incombono concretamente al consulente tecnico e al perito, riguardo ai dati personali acquisiti all'atto dell'incarico e alle ulteriori informazioni raccolte nel corso delle operazioni, le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

5. Misure di sicurezza

5.1 Misure idonee e misure minime

L'ausiliare è tenuto quindi a impiegare tutti gli accorgimenti idonei a evitare un'indebita divulgazione delle informazioni e, al contempo, la loro perdita o distruzione, adottando, a tal fine, le misure atte a garantire la sicurezza dei dati e dei sistemi eventualmente utilizzati. Egli deve curare personalmente, con il grado di autonomia riconosciuto per legge o con l'incarico ricevuto, sia le "misure idonee e preventive" cui fa riferimento l'art. 31 del Codice, sia le "misure minime" specificamente indicate negli articoli da 33 a 35 e nel disciplinare tecnico allegato B) al Codice, la cui mancata adozione costituisce fattispecie penalmente sanzionata (art. 169 del Codice). Ove reso necessario dal trattamento di dati sensibili o giudiziari effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, nell'ambito delle misure minime (art. 33, comma 1, lett. g) del Codice) deve essere redatto il documento programmatico sulla sicurezza, con le modalità e i contenuti previsti al punto 19. del citato disciplinare tecnico.

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari

Ferma restando ogni altra disposizione contenuta nel Codice, nei provvedimenti generali adottati dal Garante e in un codice deontologico concernente le condizioni e i limiti applicabili ai trattamenti di dati personali effettuati dai consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari, anche a tali trattamenti trovano applicazione i principi di liceità e che riguardano la qualità dei dati (art. 11 del Codice) e le disposizioni in materia di misure di sicurezza volte alla protezione dei dati stessi (artt. 31 e ss. e disciplinare tecnico allegato B) al Codice).

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari

In particolare, il consulente di parte:

- può trattare lecitamente i dati personali nei limiti in cui ciò è necessario per il corretto adempimento dell'incarico ricevuto dalla parte o dal suo difensore ai fini dello svolgimento delle indagini difensive di cui alla legge n. 397/2000 o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria (art. 11, comma 1, lett. a) e b)); dati sensibili o giudiziari possono essere utilizzati solo se ciò è indispensabile;
- può acquisire e utilizzare solo i dati personali comunque pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalità perseguite con l'incarico ricevuto, avvalendosi di informazioni personali e di modalità di trattamento proporzionate allo scopo perseguito (art. 11, comma 1, lett. d));

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari

In particolare, il consulente di parte:

- relativamente ai dati personali acquisiti e trattati nell'espletamento dell'incarico ricevuto da una parte, assume personalmente le responsabilità e gli obblighi relativi al profilo della sicurezza prescritti dal Codice, relativamente sia alle "misure idonee e preventive" (art. 31) sia alle "misure minime" (artt. da 33 a 35 e disciplinare tecnico allegato B) al Codice; art. 169 del Codice); ove l'incarico comporti il trattamento con strumenti elettronici di dati sensibili o giudiziari, è tenuto a redigere il documento programmatico sulla sicurezza (art. 33, comma 1, lett. g) e punto 19. del disciplinare tecnico allegato B));

CONSULENTI TECNICI, PERITI E PRIVACY

Linee guida in materia di trattamento di dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del giudice e del pubblico ministero

6. I consulenti tecnici di parte nei procedimenti giudiziari

In particolare, il consulente di parte:

- salvi i divieti di legge posti a tutela della segretezza e riservatezza delle informazioni acquisite nel corso di un procedimento giudiziario (cfr., ad esempio, l'art. 379-bis c.p.p.) e i limiti e i doveri derivanti dal segreto professionale e dal fedele espletamento dell'incarico ricevuto (cfr. artt. 380 e 381 c.p.), può comunicare a terzi dati personali solo ove ciò risulti necessario per finalità di tutela dell'assistito, limitatamente ai dati strettamente funzionali all'esercizio del diritto di difesa della parte e nel rispetto dei diritti e della dignità dell'interessato e di terzi;

“Computer forensics is one of the largest growth profession of the 21st century”

(Michael Erbschloe,
in Foreword, Vacca, J. R., *Computer Forensics – Computer Crime Scene Investigation*,
Charles River Media, Hingham, Massachusetts, 2002)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CATANIA
Dipartimento di Matematica e Informatica

Grazie per l'ospitalità e per l'attenzione

Corso di Laurea in Informatica I Livello
COMPUTER FORENSICS
A.A. 2010/2011 – II Semestre

L'attività tecnica informatica nel procedimento penale

Avv. Antonio Gammarota – avvocato@gammarota.it
già Professore a contratto di Informatica Forense presso
Facoltà di Giurisprudenza Alma Mater Studiorum - Università di Bologna
Centro Studi di Informatica Giuridica Bologna – www.csig.it